SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 22 MARZO 1962

(137ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Abbuono del 60 per cento sui diritti erariali delle scommesse sulle corse dei cani a favore dell'Ente nazionale della cinofilia italiana di Milano » **(1341)** (*D'iniziativa dei senatori Pajetta ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2410, 2411
BERTOLI 2410
MOTT 2410
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2411
VALMARANA, *relatore* 2410

« Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » **(1788)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . 2416, 2418, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426
BERTOLI . . 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2424, 2425, 2426
CENINI . . 2419, 2421, 2422, 2423, 2425, 2426
DE LUCA, *relatore* . 2416, 2417, 2418, 2419, 2421 2423, 2424, 2425
GALLOTTI BALBONI Luisa 2419
PARRI 2417
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . 2421, 2423, 2424, 2425, 2426
RODA 2422, 2423, 2424, 2425, 2426
RUGGERI . . . . . *Pag.* 2425, 2426
SPAGNOLLI 2424, 2425, 2426

« Elevazione da lire 1.300 milioni a lire 2.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » **(1792)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2392, 2394, 2395
BERTOLI 2394
BRACCESI, *relatore* 2392, 2395
MARIOTTI 2394
RODA 2395

« Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine » **(1836)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2411, 2415
MOTT 2415
SPAGNOLLI, *relatore* 2411, 2415

« Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » **(1891)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2395, 2396, 2397, 2403, 2404, 2405
PESENTI 2403, 2404
RODA 2396
RUGGERI 2404
SPAGNOLLI, *relatore* . . 2395, 2396, 2404, 2405

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertola, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Piola è sostituito dal senatore De Giovine.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Bovetti e per le finanze Pecoraro.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Elevazione da lire 1.300 milioni a lire 2.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (1792) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Elevazione da lire 1.300 milioni a lire 2.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do nuovamente lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 1.300 milioni con legge 2 gennaio 1958, n. 1, viene ulteriormente elevato a lire 2.300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo di mezzi già accantonati, tratti dall'azienda bancaria.

BRACCESI, *relatore*. La discussione di questo disegno di legge, appena iniziata alcune settimane or sono, venne rinviata affinchè fosse possibile al relatore fornire maggiori notizie e dati. Eccomi pertanto a voi.

Dopo aver ricordato che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto 16 luglio 1905, numero 646, « Testo unico delle leggi sul credito fondiario » e dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, dal titolo « Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento », gli Istituti di credito fondiario, autorizzati ad emettere cartelle, possono farlo fino a concorrenza di venti volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonchè delle riserve, registro in ordine cronologico gli aumenti del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, autorizzati fino ad oggi: decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 533, aumento da 10 a 50 milioni; legge 9 novembre 1950, numero 917, aumento da 50 a 150 milioni; legge 18 dicembre 1951, n. 1598, aumento da 150 a 250 milioni; legge 15 maggio 1954, n. 229, aumento da 250 a 350 milioni; legge 4 agosto 1955, n. 684, aumento da 350 a 500 milioni; legge 23 ottobre 1956, n. 1237, aumento da 500 a 800 milioni; legge 2 gennaio 1958, n. 1, aumento da 800 a 1300 milioni.

Al 31 dicembre 1960 il fondo di riserva ammontava esattamente a un miliardo e 319 milioni. In effetti, bisogna ammettere che l'aumento del Fondo, rispetto alle esigenze della Sezione di credito fondiario per le necessità dei finanziamenti richiesti per lo sviluppo della Sicilia, è stato contenuto magari anche troppo.

Al 31 dicembre del 1960 risultavano in circolazione cartelle fondiarie per 26 miliardi e 300 milioni, cioè in regola col rapporto da uno a venti.

Nel 1961 la Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ha concretato: 610 mutui ordinari per lire 6 miliardi e 657 milioni; 8 mutui per la costruzione di case al ceto medio (legge Aldisio) per lire 187 milioni; 10 finanziamenti di credito alberghiero e turistico con fondi stanziati dallo Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno, dalla Regione siciliana per 611 milioni. L'ammontare com-

plessivo delle operazioni ammonta a lire 7 miliardi e 455 milioni.

In relazione a questo, al 31 dicembre 1961 si registrano in circolazione cartelle per lire 34 miliardi e 285 milioni; al di sopra, quindi, del rapporto previsto dalla legge.

Se si considera che l'ammontare dei contratti condizionati di mutuo già deliberati e di quelli in istruttoria è: per il credito ordinario di lire 22 miliardi circa, per l'incremento edilizio di lire 1.160 milioni, per il credito alberghiero e turistico di lire 1.722 milioni, è facile concludere che l'aumento del fondo di riserva da 1.300 milioni a 2.300 milioni è necessario ed urgente. Del resto, non si può trascurare di considerare come sempre più massiccia e pressante risulti la richiesta di assistenza creditizia in connessione con il rilevante incremento edilizio, che, per effetto del processo di industrializzazione della Sicilia, assume, in alcuni centri di questa (Priolo, Siracusa, Augusta, Gela, Ragusa, Enna, Palermo, Catania) proporzioni cospicue, ponendo il Banco di Sicilia nella necessità di dover ulteriormente incrementare il volume delle operazioni di credito fondiario, cosa che non può fare, allo stato attuale, se non oltrepassando il limite delle venti volte il proprio fondo di dotazione nella emissione delle cartelle fondiarie.

A ciò si deve aggiungere la considerazione che, con legge 3 febbraio 1961, n. 39, gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario possono emettere cartelle anche sulla base dei contratti condizionati di mutuo di cui all'articolo 16, comma primo, della legge sul credito fondiario; e che con la recente legge 28 luglio 1961, n. 850, è stata concessa agli Istituti esercenti il credito fondiario l'autorizzazione a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Questi due ultimi provvedimenti porteranno, ovviamente, ad un notevole aumento dell'attività degli Istituti di credito fondiario, in concorrenza fra loro, e ad un prevedibile miglioramento delle condizioni di effettuazione dei mutui. Ma è anche evidente che, nella situazione attuale, si pone ancor più pressante per il Banco di Sicilia la necessità di vedere aumentato il fondo di riserva della propria Sezione di credito fondiario per poter continuare ad emettere le proprie cartelle fondiarie, oltre i limiti raggiunti, in difetto di che si troverebbe non solo a dover subire la concorrenza degli altri Istituti di credito fondiario addirittura nel territorio di propria competenza, ma correrebbe il pericolo di dover interrompere addirittura la propria attività in questo campo.

Questa situazione è stata già esaminata a suo tempo dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale, come è noto, ha ravvisato tutti gli estremi per concedere il suo parere favorevole in ordine al disegno di legge in esame, in modo che la elevazione da 1.300 milioni a 2.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia consenta ad essa di continuare con il necessario ampio respiro ad assistere le necessità di credito fondiario della Sicilia.

La distribuzione per provincia dei mutui di credito fondiario definiti nel 1961 è la seguente:

Agrigento . . .	L.	144.000.000
Caltanissetta . .	»	275.000.000
Catania	»	3.283.000.000
Enna	»	115.000.000
Messina	»	1.192.000.000
Milano	»	10.000.000
Palermo	»	3.978.000.000
Ragusa	»	143.000.000
Roma	»	362.000.000
Siracusa	»	599.000.000
Trapani	»	284.000.000
Trieste	»	100.000.000
Firenze	»	4.000.000
Genova	»	8.000.000
Venezia	»	6.000.000
Totale	L.	10.503.000.000

Le cifre anzicennate sono comprensive dell'importo dei mutui ordinari, di quelli concretati sul fondo per l'incremento edilizio e delle operazioni compiute per mutui di credito alberghiero e turistico.

I mutui ordinari concretati su fondi urbani nel 1961 ammontano a lire 8.764.000.000 e quelli su fondi rustici a lire 893.000.000.

La ripartizione per provincia dei mutui in essere a tutto il 1960 è la seguente:

Agrigento	536.000.000
Bologna	67.000.000
Caltanissetta . . .	320.000.000
Catania	7.135.000.000
Enna	159.000.000
Firenze	43.000.000
Genova	113.000.000
Messina	3.289.000.000
Milano	86.000.000
Palermo	13.838.000.000
Ragusa	320.000.000
Roma	2.769.000.000
Siracusa	767.000.000
Torino	10.000.000
Trapani	671.000.000
Venezia	118.000.00

Rimane da chiarire il modo indicato dal disegno di legge circa i mezzi con i quali il Banco di Sicilia farà fronte per la copertura del miliardo da destinare all'aumento del fondo di riserva. È detto che ciò avverrà mediante trasferimento di mezzi già accantonati tratti dall'azienda bancaria. Ho appurato che, fra i fondi di riserva della azienda bancaria, risultava al 31 dicembre 1960 un accantonamento di oltre lire 5 miliardi al titolo: fondo rischi e garanzie; fondo incrementato ogni anno e destinato a copertura di eventuali perdite derivanti da operazioni normali, ma anche a garanzia delle varie sezioni di credito esercite dal Banco di Sicilia.

Il trasferimento del miliardo per la Sezione di credito fondiario è stato disposto dal Consiglio di amministrazione del Banco nella tornata del 21 marzo 1961, è stato reso esecutivo dal Delegato della vigilanza centrale; successivamente la Banca d'Italia ha predisposto per il Comitato interministeriale per il credito e risparmio la proposta, che è stata accolta.

B E R T O L I . Si tratta di un problema che oggi si pone per tutte le banche, non soltanto per il Banco di Sicilia. Non ci sarebbe una maniera più semplice per quanto riguarda l'emissione delle cartelle, dal punto di vista della sicurezza e della garanzia? Penso che forse sarebbe più opportuno emanare una disposizione generale per diminuire il rapporto fra ammontare dei mutui fondiari e fondo di riserva. È necessario inoltre raccomandare al Ministero del tesoro di far sì che sia guardata con più oculatezza l'utilizzazione di fondi che sono al di là delle necessità reali.

P R E S I D E N T E . Quindi non è che lei faccia proposta di modificazione del disegno di legge, ma desidera soltanto che sia presa in esame la sua raccomandazione per una legge generale che contempli tutti i casi. Però io ritengo sia opportuno controllare caso per caso gli aumenti di cartelle Noi ne dobbiamo avere conoscenza perchè ci possono essere differenze da un istituto all'altro. Pertanto sta bene per quanto concerne l'osservazione del senatore Bertoli; resta inteso però che ogni qualvolta ci sia un aumento di capitale la Commissione deve esserne informata, altrimenti, sotto il pretesto di una legge generale, finiremmo per non saperne più niente.

M A R I O T T I . Ho chiesto la parola perchè desideravo osservare che, così come avviene per il Banco di Sicilia, che pure è un ente morale, in sostanza, quando guardiamo la struttura del bilancio delle banche in genere, come quello delle società anonime, vediamo che ci sono in passivo delle riserve occulte, che vanno sotto il nome di « riserve straordinarie » (utili accantonati e non distribuiti) e riserve ordinarie che molto spesso, per la loro definizione, sono a volte anche superiori. Ora io non so esattamente quale è la struttura di bilancio del Banco di Sicilia; certamente bisognerebbe guardare un po' a fondo la struttura del passivo tra il capitale sociale e le varie azioni emesse e vedere a quanto ammontano le riserve ordinarie, quelle straordinarie per gli utili accantonati e non distribuiti e anche le altre riserve; vale a dire tutta una serie di titoli che costi-

tuiscono delle riserve notevoli occulte che molto spesso, durante l'anno, vengono falcidiate per spese generali di cui non si conosce l'entità. Il Banco di Sicilia molto spesso attinge a questi fondi. Ora, siccome lo Stato, trattandosi di ente di diritto pubblico, dovrebbe esercitare su di esso un certo controllo, non sarebbe male vedere come questi fondi, in realtà, possono giuocare o diversamente si possano proficuamente utilizzare.

Un'altra osservazione che volevo fare — e non so se il relatore sia in condizioni di dirci qualcosa — è sull'incidenza delle spese integrali per la emissione delle cartelle, che sono spese gravissime. Io non so se sia il caso di alleggerire questi oneri, tanto più che oltre le spese c'è anche lo scarto tra il valore nominale e quello che si realizza sul piano monetario. Sono cose che bisognerebbe considerare per disciplinare l'emissione di cartelle fondiarie.

P R E S I D E N T E . È un'osservazione collaterale perchè non riguarda la materia all'ordine del giorno. Qui non si tratta di un'emissione, ma di mettere a disposizione della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia una maggiore disponibilità.

R O D A . Io non voglio entrare nel merito, prima di tutto perchè ci sono entrati altri colleghi, in secondo luogo perchè sono arrivato con leggero ritardo e non ho sentito la apprezzatissima relazione supplementare del senatore Braccesi. Debbo però sollevare una questione che ha la sua importanza: in qualsiasi impresa che si rispetti, anche in piccole imprese, quando si tratta di deliberare circa operazioni di questo tipo (passaggio di riserve a capitale, distribuzione dividendi), per prima cosa si fa distribuire il bilancio. Qui si tratta di trasferimento di fondi dalla riserva al capitale: d'ora in poi abbiate la bontà di farci avere il bilancio di queste imprese in modo che possiamo leggerlo e farci un'idea dell'operazione. E sarà tanto di risparmiato per il relatore.

P R E S I D E N T E . Terremo conto dell'osservazione se si presenterà in avvenire qualcosa di consimile.

B R A C C E S I , *relatore*. Avremo anche altre occasioni, perchè è già annunciato un disegno di legge analogo per il Banco di Napoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1891) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore senatore Oliva, prego il senatore Spagnolli di illustrare il provvedimento in esame.

S P A G N O L L I , *f.f. relatore*. Poche parole farò precedere all'esame e alla votazione del disegno di legge n. 1891, concernente provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Molte e autorevoli sono state le sollecitazioni pervenute alla Commissione finanze e tesoro per l'approvazione del provvedimento, sul quale mi sembra sia stata espressa l'adesione non solo delle diverse parti politiche, ma, quel che è più importante, anche da parte dei diretti interessati, e cioè i dipendenti dei Monopoli.

Dirò solo due parole, per precisare che il provvedimento in esame non entra nel coacervo degli altri provvedimenti la cui copertura è basata sull'approvazione dei disegni di legge di carattere fiscale sui quali ha riferito ieri il senatore Piola (Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile e variazione della scala delle aliquote

dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo), disegni di legge dei quali è stata iniziata la discussione, che si è poi convenuto di continuare in una prossima seduta...

R O D A . ...in Aula.

S P A G N O L L I , *f.f. relatore.* In Aula se verrà chiesta ed approvata la proposta di rimessione al Senato; ma finora nessuno l'ha presentata. Quei due provvedimenti costituiscono la premessa, agli effetti del finanziamento, di altri disegni di legge, e non di quello in discussione — della cui copertura finanziaria farò cenno tra poco —, che provvede ad aggiornare le norme della legge 23 dicembre 1956, che riguarda il riordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione dei monopoli, e sulla quale ho riferito io nell'altra legislatura; si tratta di aggiornare gli organici ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione dei monopoli, anche in base al testo unico successivamente uscito nel 1957. Basterà leggere le norme del provvedimento in discussione per rendersi conto che si tratta di un aggiustamento, di un coordinamento e di una sistemazione di coefficienti che devono essere tenuti presenti non solo per il centro, ma anche per la periferia.

Per quanto concerne la copertura finanziaria del disegno di legge, essa è prevista dall'articolo 25 del disegno stesso, il quale dispone che alla spesa derivante dall'applicazione delle norme proposte si provveda con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli, a cominciare dall'esercizio 1961-62, in quanto il presente provvedimento, che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati in data 22 gennaio 1962, fissa la decorrenza dei suoi effetti dal 1° luglio 1961. Sono dolente di non poter riferire sul *quantum* necessario per i miglioramenti economici, ma ho avuto assicurazioni, anche dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, che da questo punto di vista possiamo essere tranquilli. E di ciò mi sono preoccupato anche perchè il provvedimento riguarda il mio Trentino, dove, com'è noto, c'è un'importante manifattura di tabacchi a Borgo Sacco di Rovereto.

Detto questo mi pare che non ci rimanga altro da fare che leggere gli articoli e procedere alla loro approvazione.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare una sola osservazione, naturalmente non contraria al disegno di legge, e cioè sulla copertura: all'articolo 25 si parla della spesa, che non comporterebbe alcun onere per lo Stato in quanto l'Amministrazione dei monopoli provvede da se stessa alla copertura. Ora, secondo me, spetta a noi verificare che il bilancio dello Stato possa sopportare la spesa. Non basta dire che alla spesa, tutte le volte che se ne presenta la necessità, può provvedere l'ente autonomo con prelievi dal suo bilancio: bisogna conoscere l'entità della spesa (e il senatore Spagnolli ha dichiarato di non aver gli elementi per precisarla) e sapere se nel bilancio dell'Azienda vi sono i fondi. Ed in questo caso tanto vale la pena di prelevare i fondi dal bilancio dello Stato, essendo la stessa cosa, in quanto si tratta di denaro pubblico.

Questo dico non per fare alcuna opposizione a quanto disposto con l'articolo 25, ma solo per richiamare un principio di massima che deve essere sempre osservato tutte le volte che si devono approvare disegni di legge che comportano una spesa, e cioè che si deve sapere da qual fonte viene tratta la copertura. Bisogna, in sostanza, avere riguardo all'entità della spesa e alla possibilità che l'ente speciale che deve fare questa spesa abbia possibilità di farla senza alcun disturbo all'equilibrio finanziario dell'azienda stessa.

S P A G N O L L I , *f.f. relatore.* A questo riguardo mi permetto dichiarare che, quando la nostra Commissione esamina provvedimenti in sede consultiva, viene osservato e sottolineato sempre il principio ricordato dal nostro Presidente, e ciò anche quando si tratta, come nel caso in esame, di Aziende autonome dello Stato, di provvedimenti che abbiano rapporto con il preciso disposto dell'articolo 81 della Costituzione. E la Commissione, quando è chiamata ad esprimersi

in sede consultiva, considera con cautela anche gli eventuali riflessi successivi. Ringrazio comunque il nostro Presidente per avere puntualizzato il problema della copertura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le tabelle *C, D, E, F, G, H, I, L, M, N,* allegate alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, concernente l'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle distinte con uguale lettera allegate alla presente legge.

I coefficienti di stipendio per ciascuna qualifica sono quelli indicati nelle tabelle stesse.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 16 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue:

Art. 8. — Al numero 1) i commi *a*) e *b*) sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« *a*) quelle a consigliere tecnico di 1ª classe a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova;

b) quelle a vice direttore di stabilimento, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici di 1ª classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indìce l'esame, abbiano compiuto complessivamente almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica ed in quella inferiore. Gli esami, per ciascuna branca di servizio, si effettuano, rispettivamente, secondo i programmi di cui alle tabelle I - II e III annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844 ».

Art. 10. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« Le promozioni di cui ai commi precedenti sono conferite a ruolo aperto.

Le promozioni ad interprete-traduttore capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli interpreti-traduttori di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

Art. 11. — Il punto 5) è modificato come segue:

« quelle a capo tecnico principale ed a computista principale, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 1ª classe ed ai computisti capo che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio ».

È inoltre aggiunto il seguente punto:

« 6) quelle a capo tecnico principale di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo ai capi tecnici principali che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio ».

Art. 12. — È aggiunto il seguente comma:

« 3) quelle a dattilografo capo mediante scrutinio per merito comparativo ai dattilografi di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

Art. 13, lettera *A*) punto 2) — È modificato come segue:

« quelle ad agente di custodia di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di controllo di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno due anni di effettivo servizio ».

Inoltre è aggiunto il seguente punto:

« 3) quelle ad agente di custodia di 1ª classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di custodia di 2ª classe

che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

Art. 16. — È aggiunto il seguente comma:

« Tali disposizioni valgono anche ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di commesso ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue:

Art. 20. — I commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

« I vice direttori di stabilimento sono preposti agli uffici tecnici dei suddetti organi periferici, coadiuvano il direttore e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento.

I consiglieri tecnici di 1ª classe ed i consiglieri tecnici coadiuvano il vice direttore e, in ordine di anzianità, lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento ».

Art. 21. — Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali o sono preposti ad uffici della direzione generale o agli ispettorati compartimentali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali.

Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale o ad ispettorati compartimentali di minore importanza. Eseguono verifiche ordinarie o speciali ed inchieste presso gli organi periferici dell'Amministrazione e svolgono, inoltre, gli incarichi ad essi affidati.

Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, collaborano con i dirigenti degli uffici e possono essere preposti alla vice direzione degli ispettorati compartimentali ».

Art. 22. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I revisori capi, se non sono addetti alla direzione generale per le funzioni di verifica contabile, possono essere messi a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso le direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, le manifatture tabacchi, i depositi tabacchi greggi, le saline e gli stabilimenti, ovvero sono posti a capo dei depositi di generi di monopolio.

I primi revisori ed i revisori sono posti a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso gli organi periferici dell'Amministrazione, di cui al primo comma, e dei depositi di generi di monopolio, di minore importanza ».

Art. 23. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I periti capi esercitano le mansioni ed assolvono gli incarichi ad essi affidati dalla direzione generale. In particolare coadiuvano gli ingegneri durante i lavori e le prove di collaudo delle opere murarie; possono essere incaricati di collaudi di impianti e macchine nei casi in cui non sia prescritto l'intervento dell'ingegnere, ovvero possono essere incaricati di classifiche e perizie di tabacchi e di coadiuvare i funzionari direttivi incaricati degli acquisti di tabacchi. Possono inoltre essere posti a capo delle agenzie di coltivazione, dei depositi di tabacchi greggi, degli stabilimenti per la lavorazione del sale di maggiore importanza o essere preposti ai reparti di lavorazione ed alle officine negli stabilimenti ed opifici di maggiore importanza.

I periti principali di 1ª e di 2ª classe sono di regola preposti, nei servizi delle coltivazioni, alle agenzie di minore importanza ed ai gruppi di vigilanza, ovvero, nelle manifatture e negli stabilimenti per la produzione del sale, di minore importanza, ai reparti di lavorazione ed alle officine; nei depositi tabacchi greggi sono preposti ai servizi tecnici qualora non siano incaricati della direzione ».

Art. 24. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I capi tecnici principali di 1ª classe, i capi tecnici principali, i capi tecnici di 1ª classe nei servizi delle coltivazioni coadiuvano, nel campo esecutivo, i capo gruppo, oppure sono addetti alle zone di vigilanza, o destinati ai servizi tecnici delle direzioni compartimentali o delle agenzie. Nei servizi delle manifatture sono posti a capo dei magazzini oppure, nelle manifatture e saline, sono assegnati ai servizi tecnici per coadiuvare i funzionari preposti ai servizi stessi. Nei depositi, sono addetti ai servizi di magazzino ».

Art. 25. — È sostituito dal seguente:

« *Personale di computisteria e di contabilità.* — Il personale appartenente al ruolo di computisteria e di contabilità della carriera esecutiva è adibito a lavori di computisteria, contabilità e scritturazione presso gli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ».

Art. 26. — Il primo comma è modificato come segue:

« Gli agenti di custodia di 1ª e 2ª classe sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai concorsi per esame ed agli scrutini per merito comparativo per l'avanzamento alle qualifiche di capo tecnico di 2ª classe e di computista sono ammessi, rispettivamente, i capi tecnici aggiunti ed i primi applicati che abbiano maturato complessivamente, in dette qualifiche ed in quelle inferiori, rispettivamente 9 ed 11 anni di effettivo servizio.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli impiegati i quali alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di vice direttore di stabilimento di 2ª classe conservano *ad personam* tale qualifica e, quando hanno maturato in essa almeno due anni di effettivo servizio, possono essere promossi a quella di vice direttore di stabilimento, mediante scrutinio per merito comparativo.

Le promozioni a vice direttore di stabilimento da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo, sono conferite entro il limite della disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero dei consiglieri tecnici di 1ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella carriera, salvo il caso previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Gli esami per la promozione a vice direttore di stabilimento di 2ª classe già indetti, saranno portati a termine qualora le prove scritte siano state già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative promozioni avranno decorrenza, ai soli fini giuridici, dal giorno precedente a tale data.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di consigliere tecnico sono ammessi all'esame per la promozione a vice direttore di stabilimento quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, sei anni di effettivo servizio nella carriera.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il periodo minimo di effettivo servizio richiesto dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per l'avanzamento alla qualifica di interprete-traduttore di 2ª classe è ridotto ad anni tre, compreso il periodo di prova, nei riguardi degli interpreti-traduttori di 3ª classe i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1417 abbiano esercitato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mansioni di interprete-traduttore per almeno 10 anni.

(*È approvato*).

Art. 7.

Gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alla tabella *O* annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge. Essi conservano a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita.

(*È approvato*).

Art. 8.

Nel ruolo aggiunto del personale tecnico della carriera direttiva è istituita la qualifica di consigliere tecnico di 1ª classe (coefficiente 340).

Le promozioni a consigliere tecnico di 1ª classe sono conferite, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo ai consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

(*È approvato*).

Art. 9.

Al personale dei ruoli aggiunti sono attribuiti i coefficienti di stipendio in vigore per le corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari.

(*È approvato*).

Art. 10.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della carriera ausiliaria in servizio da data anteriore al 24 giugno 1955 e che almeno da tale data disimpegnino esclusivamente e permanentemente mansioni proprie della carriera esecutiva, possono essere ammessi, a loro domanda, mediante esame vertente su materie di servizio, nella qualifica iniziale dei ruoli organici di detta carriera. Nei confronti di tali impiegati si prescinde dal possesso del titolo di studio.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per il loro accoglimento occorre il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il personale assunto per i servizi delle rivendite di Stato, ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella terza categoria degli impiegati avventizi di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

L'inquadramento è disposto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale inquadrato sono estese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti, l'anzianità di servizio che verrà a maturarsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il servizio prestato anteriormente alla decorrenza dell'inquadramento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

(*È approvato*).

Art. 12.

Agli impiegati cui è attribuito un nuovo coefficiente di stipendio ai sensi del precedente articolo 1, competono, nel nuovo coefficiente, tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti alla data dalla quale ha effetto la presente legge.

Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima.

(*È approvato*).

Art. 13.

Nei ruoli del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto, del personale tecnico, di computisteria e contabilità e di dattilografia della carriera esecutiva, e del personale ausiliario di vigilanza, le promozioni in soprannumero di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono conferite, nel secondo e nel terzo anno di applicazione della legge stessa, alle qualifiche di interprete-traduttore capo, di capo tecnico principale di prima classe, di computista principale, di dattilografo capo e di agente di custodia di prima classe.

Per la determinazione dei posti attribuibili in soprannumero alle qualifiche di cui al comma precedente, le aliquote del 9 e dell'8 per cento previste dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, si calcolano sulla dotazione organica delle due qualifiche più elevate di ciascun ruolo, quale risulta dalle tabelle *H, I, L, M,* allegate alla presente legge. Per la determinazione dei posti attribuibili in soprannumero alla qualifica di interprete-traduttore capo, le percentuali di cui sopra si calcolano sulla dotazione organica di tale qualifica.

I posti conferiti in soprannumero in applicazione della legge 22 ottobre 1961, numero 1143, nelle qualifiche di interprete-traduttore di prima classe, di capo tecnico principale, di computista capo, di dattilografo di prima classe e di agente di custodia, saranno riassorbiti nelle vacanze che comunque si verificheranno in ciascuna di dette qualifiche.

(*È approvato*).

Art. 14.

La tabella organica del personale operaio di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, è sostituita dalla tabella *O* annessa alla presente legge. I coefficienti di paga per ciascuna categoria di personale sono quelli indicati nella tabella stessa.

Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, è quello risultante dall'attribuzione della paga relativa al nuovo coefficiente, incrementata da tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascun operaio alla data dalla quale ha effetto la presente legge. Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima.

La lettera *A*) *sub* « 5ª categoria » di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è abrogata.

(*È approvato*).

Art. 15.

La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, ai capi d'arte che abbiano in tale qualifica un'anzianità non inferiore a 5 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 300 giorni lavorativi le mansioni di sorveglianza ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a capo d'arte è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, agli operai specializzati che abbiano in tale categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 150 giorni lavorativi le mansioni di capo squadra ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina ad operaio tecnico di lavorazioni è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, agli operai qualificati che abbiano in tale categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a primo verificatore è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, ai verificatori che abbiano nella categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a verificatore è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, agli operai comuni che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 600 giorni lavorativi le mansioni di controllo ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

(*È approvato*).

Art. 16.

Agli operai di ruolo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, spetta, in ogni anno di servizio, un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

(*È approvato*).

Art. 17.

Della Commissione di disciplina per il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fanno parte, oltre ai membri indicati nell'articolo 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, due rappresentanti del personale scelti fra gli operai in attività di servizio fra terne proposte dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative del personale medesimo.

Per ciascuno dei detti due membri sarà nominato un supplente.

(*È approvato*).

Art. 18.

Agli operai assunti per lavori di carattere stagionale ai termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, spetta un congedo retribuito nella misura di una giornata per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Il congedo di cui al comma precedente sarà concesso, di regola, a fine lavorazioni.

Agli operai di cui ai precedenti commi sono attribuite, come trattamento economico, le paghe previste dalla presente legge per le corrispondenti categorie degli operai di ruolo. Ad essi sono attribuite anche tutte le competenze accessorie previste per le categorie di ruolo.

(*È approvato*).

Art. 19.

L'articolo 210 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni e doveri del personale in servizio di essa, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, è abrogato.

Resta fermo quanto disposto per le missioni ed i trasferimenti dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

(*È approvato*).

NORME TRANSITORIE

Art. 20.

Gli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella *I* annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, possono essere inquadrati nel ruolo del personale di computisteria e di contabilità di cui alla tabella *I* annessa alla presente legge.

L'inquadramento di cui al comma precedente è effettuato con decreto del Ministro delle finanze.

(*È approvato*).

Art. 21.

Il personale inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è inquadrato nelle categorie di cui alla tabella *O* annessa alla

presente legge in base al seguente quadro di equiparazione:

Capi operai	Categoria capi operai
1ª categoria (operai specializzati)	Categoria operai specializzati
2ª categoria (operai qualificati)	Categoria operai qualificati e primi verificatori
3ª categoria (operai comuni e operai di controllo)	Categoria operai comuni di 1ª classe e verificatori
5ª categoria (operaie addette alla lavorazione del tabacco e all'impacchettamento del sale)	Categoria operai comuni.

Gli operai comuni e gli operai di controllo inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge nella 3ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, assumono, rispettivamente, nella nuova categoria, la qualifica di operai comuni di 1ª classe e di verificatori; gli operai inquadrati nella 2ª categoria assumono la qualifica di operai qualificati.

(*È approvato*).

Art. 22.

Per la nomina a capo d'arte si prescinde dal requisito dell'anzianità per gli operai specializzati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capi d'arte di cui all'articolo 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842. Si prescinde parimenti dal requisito della anzianità, per la nomina a verificatore, per gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano le mansioni di controllo di cui all'articolo 10 del predetto regolamento.

(*È approvato*).

Art. 23.

Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale dalle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e che abbiano compiuto, anche dopo la data medesima, un periodo di servizio superiore a 90 giorni, ed abbiano prestato servizio per lavori di carattere stagionale nel biennio 1960-61, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, nel ruolo del personale permanente delle manifatture tabacchi, attraverso concorsi che saranno localmente indetti dalle manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati debbono presentare a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda preliminare alla Direzione generale dei monopoli e non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Coloro che non presenteranno domanda ai sensi del precedente comma, saranno inquadrati in un ruolo transitorio ad esaurimento nella branca coltivazioni rimanendo, compatibilmente con le esigenze di servizio, nella stessa sede.

P E S E N T I . Sull'articolo 23 penso che ci vorrà un'interpretazione autentica, perchè quando si dice che gli operai giornalieri, che sono quelli che vanno a raccogliere le foglie di tabacco e lavorano quindi per due mesi all'anno, vengono inquadrati fino al loro totale assorbimento eccetera, cioè passano alle dipendenze delle varie manifatture, questi operai dovranno accettare un qualsiasi trasferimento...

P R E S I D E N T E . L'assorbimento e quindi l'assegnazione avverranno attraverso regolari concorsi.

P E S E N T I . Ma si tratta di lavoratori che raccolgono il tabacco, mentre nelle manifatture vi è la fabbricazione del prodotto. Facciamo l'esempio di Perugia, che non ha manifattura. Se i giornalieri lavorano soltanto per la stagione, cosa faranno questi operai negli altri dieci mesi dell'anno?

R U G G E R I . Svolgeranno dei lavori all'interno degli stabilimenti.

S P A G N O L L I , *f.f. relatore*. L'osservazione del senatore Pesenti è pertinente ed io stesso avrei sollevato eccezione sull'articolo 23; ma siccome dirigenti e prestatori d'opera dei Monopoli sono d'accordo, il problema verrà risolto come previsto, e cioè con il passaggio dei giornalieri a lavoratori permanenti.

P E S E N T I . Quindi saranno sempre pagati e l'Amministrazione deve dire che li manda, negli altri dieci mesi, a lavorare in altra parte.

S P A G N O L L I , *f.f. relatore*. Constato che effettivamente nel complesso delle manifatture c'è bisogno di nuovo personale ed ho voluto accertare questo particolare parlandone proprio con il direttore generale Cova, perchè il problema interessava anche la mia zona. E il direttore generale, proprio in vista di questa esigenza di personale presso le manifatture di tabacco, ha accettato il disposto dell'articolo 23 che è stato emendato rispetto al testo precedentemente formulato, perchè si ritiene di dover effettivamente procedere all'assorbimento in maniera permanente del personale che era soltanto giornaliero.

E chiudo dicendo che con questa impostazione indubbiamente ci siamo avviati verso una soluzione del problema con una visione più giusta e consona ad una azienda di natura industriale qual'è quella dei Monopoli, visione che deve preludere a una sistemazione definitiva anche dal punto di vista di una certa maggiore autonomia di questa branca di aziende, branca che deve essere condotta del resto con criteri industriali (tenuto sempre conto della sua dipendenza nei confronti del Ministero). Probabilmente bisognerà fare qualche ulteriore aggiustamento sempre più rispondente alle necessità dei Monopoli di Stato nei confronti del bilancio fiscale dello Stato, soprattutto tenendo conto della concorrenza che i Monopoli devono sostenere con altri paesi produttori di tabacco. E cioè: o li lasciamo marciare indipendentemente o altrimenti, ad un certo momento, non reggeranno alla concorrenza, che si fa sempre più accanita, dei produttori esteri. Secondo me con questa impostazione del disegno di legge ci avviamo veramente verso una maggiore e migliore industrializzazione dei Monopoli, che ritengo sia nei voti di tutti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23, del quale ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge, i concorsi che saranno localmente indetti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa per il reclutamento del personale operaio di ruolo presso le saline, sono riservati al personale che abbia prestato servizio nelle saline stesse durante le due ultime campagne salifere in qualità di operai stagionali.

Per i reclutamenti di cui al precedente comma, gli aspiranti all'assunzione non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

(*È approvato*).

Art. 25.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a cominciare dall'esercizio 1961-62.

(*È approvato*).

Art. 26.

La decorrenza delle promozioni e degli avanzamenti del personale impiegato ed operaio non può essere anteriore a quella delle ultime promozioni od avanzamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 27.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

(*È approvato*).

Allora, con l'articolo 27 diamo effetto retroattivo. Dopo tante discussioni fatte ieri sulla retroattività delle leggi . .

S P A G N O L L I , *f.f. relatore*. Avevo anch'io osservato che la decorrenza era stata fissata dal 1° luglio 1961, ma, atteso che il provvedimento è stato presentato alla Camera il 4 ottobre 1961 e constatato che non si tratta di un onere a carico del bilancio dello Stato, non avevo sollevato pregiudiziale. D'altra parte ieri si trattava di retroattività in materia fiscale; qui, invece, c'è già la copertura.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 27.

(*È approvato*).

Do lettura delle tabelle che accompagnano il disegno di legge:

TABELLA *C*

CARRIERA DIRETTIVA — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti			
		Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali e chinino	TOTALE
670	Ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1ª classe	7	15	4	26
500	Ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe	12	21	8	41
402	Vice direttore di stabilimento	18	30	12	60
340	Consigliere tecnico di 1ª classe	12	25	8	45
284	Consigliere tecnico				
		49	91	32	172

(*È approvata*).

TABELLA *D*

CARRIERA DIRETTIVA — RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore generale amministrativo	21 (*a*)
500	Ispettore superiore amministrativo	28
402	Ispettore amministrativo	40
340	Vice ispettore amministrativo	82
284	Consigliere	
240	Vice consigliere	
	Totale	171

(*a*) oltre a 4 posti in assegnazione temporanea, per l'adeguamento delle strutture dell'Amministrazione alle esigenze del M. E. C. e della maggior produzione, da assorbire gradualmente entro 10 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

(*È approvata*).

TABELLA *E*

CARRIERA DI CONCETTO — RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Revisore capo	21 (*a*)
402	Primo revisore	50
340	Revisore	62
284	Primo ragioniere	147
240	Ragioniere	
211	Vice ragioniere	
	Totale	280

(*a*) oltre a 4 posti in assegnazione temporanea per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori, da assorbire gradualmente entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvata*).

TABELLA *F*

CARRIERA DI CONCETTO — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti			
		Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali e chinino	TOTALE
500	Perito capo	(*a*) 5	(*b*) 12	3	20
402	Perito principale di 1ª classe	25	30	7	62
340	Perito principale di 2ª classe	65	70	11	146
284	Perito				
240	Perito aggiunto di 1ª classe	173	202	34	409
211	Perito aggiunto di 2ª classe				
		268	314	55	637

(*a*) oltre a 2 posti per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori, da assorbire gradualmente entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*b*) oltre a 5 posti per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori, da assorbire gradualmente entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvata*).

TABELLA *G*

CARRIERA DI CONCETTO — RUOLO DEL PERSONALE DEGLI INTERPRETI-TRADUTTORI

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
340	Interprete-traduttore capo	1
284	Interprete-traduttore di 1ª classe	
240	Interprete-traduttore di 2ª classe	6
211	Interprete-traduttore di 3ª classe	
	Totale . . .	7

(*È approvata*).

TABELLA *H*

CARRIERA ESECUTIVA — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti			
		Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali e chinino	TOTALE
357	Capo tecnico principale di 1ª classe . .	11	22	4	37
340	Capo tecnico principale	22	45	8	75
284	Capo tecnico di 1ª classe	60	112	17	189
240	Capo tecnico di 2ª classe	65	118	20	203
211	Capo tecnico aggiunto	120	220	40	380
193	Applicato tecnico				
		278	517	89	884

(*È approvata*).

TABELLA *I*

CARRIERA ESECUTIVA — RUOLO DEL PERSONALE DI COMPUTISTERIA E DI CONTABILITÀ

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Computista principale	50
284	Computista capo	74
240	Computista	125
211	Primo applicato	351
180	Applicato	
	Totale . . .	600

(*È approvata*).

TABELLA *L*

CARRIERA ESECUTIVA — RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
284	Dattilografo capo	20
240	Dattilografo di 1ª classe	65
211	Dattilografo di 2ª classe	165
180	Dattilografo di 3ª classe	
	Totale . . .	250

(*È approvata*).

TABELLA *M*

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO — RUOLO DEL PERSONALE DI VIGILANZA

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
238	Agente di custodia di 1ª classe	10
210	Agente di custodia di 2ª classe	75
190	Agente di controllo di 1ª classe	190
170	Agente di controllo di 2ª classe	
	Totale	275

(*È approvata*).

TABELLA *N*

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO — RUOLO DEL PERSONALE DI ANTICAMERA

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
173	Commesso	30
159	Usciere capo	170
151	Usciere	
142	Inserviente	
	Totale	200

(*È approvata*).

TABELLA *O*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE OPERAIO

SERVIZI	CATEGORIE									TOTALI
	CAPI OPERAI, SORVEGLIANTI E SIMILI — Coefficiente 210	CAPI D'ARTE — Coefficiente 190	OPERAI SPECIALIZZATI — Coefficiente 183	OPERAI TECNICI DI LAVORAZIONI — Coefficiente 177	OPERAI QUALIFICATI E PRIMI VERIFICATORI — Coefficiente 172		OPERAI COMUNI DI 1ª CLASSE E VERIFICATORI — Coefficiente 165		OPERAI COMUNI — Coefficiente 151	
					Operai qualificati	Primi verificatori	Operai comuni di 1ª classe	Verificatori		
Coltivazioni tabacchi . .	6	10	60	10	100	—	200	—	—	386
Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi generi di monopolio e servizi promiscui	144	215	1.980	160	1.380	150	2.370	995	10.700	18.094
Saline, depositi sali e laboratorio del chinino di Stato	35	25	225	30	320	—	680	5	50	1.370
TOTALI . . .	185	250	2.265	200	1.950		4.250		10.750	19.850

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pajetta ed altri: « Abbuono del 60 per cento sui diritti erariali delle scommesse sulle corse dei cani a favore dell'Ente nazionale della cinofilia italiana di Milano » (1341)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pajetta, Menghi e Carelli: « Abbuono del 60 per cento sui diritti erariali delle scommesse sulle corse dei cani a favore dell'Ente nazionale della cinofilia italiana di Milano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L M A R A N A , *relatore*. Si tratta di un provvedimento abbastanza remoto che è stato comunicato alla Presidenza il 16 dicembre 1960, provvedimento con il quale si intende dare all'Ente nazionale cinofilia italiana qualche mezzo per l'allevamento di cani, specialmente per i cani che devono servire per accompagnamento dei ciechi.

La relazione dei colleghi presentatori del disegno di legge fa presente che « per l'impiego del cane da accompagnamento dei ciechi, la cui importanza è ben nota a tutti, vi è una deficienza enorme dovuta soprattutto a carenza di fondi. Un numero imprecisabile, ma comunque notevole di ciechi. attende da anni un cane che allevii i gravi disagi della loro mutilazione ».

C'è il precedente dell'U.N.I.R.E., che ha ottenuto analogo abbuono sulle scommesse nelle corse dei cavalli, ed un contributo dello Stato molto più notevole. Qui si tratta di un onere di circa quarantacinque milioni l'anno, per cui ritengo che il disegno di legge possa essere approvato.

S P A G N O L L I . C'è il precedente accennato dal relatore: l'analoga concessione all'U.N.I.R.E.

M O T T . L'U.N.I.R.E. ha un trattamento simile, che, però, è stato limitato nel tempo: cinque anni.

V A L M A R A N A , *relatore*. Anche nel presente disegno di legge si domanda l'abbuono del 60 per cento per un quinquennio: dal 1960 al 1964. Non so poi come si possa far riferimento al 1960, che è già finito da un pezzo.

P R E S I D E N T E . Poichè il disegno di legge è di iniziativa parlamentare e non è presente nessun rappresentante del Ministero delle finanze, penso che sarebbe opportuno rinviare la discussione ad altra seduta.

B E R T O L I . Allora, in questo caso, vorrei che il relatore ci ragguagliasse anche su un'altra questione, se ha il tempo di farlo. Con questo disegno di legge si chiede l'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali sulle scommesse per gli anni dal 1960 al 1964. Sono 40-45 milioni annui che daremmo, per cinque anni. Rispetto al bilancio dell'E.N.C.I. bisogna vedere quale sia il rapporto con esso di questa attribuzione di parte dei diritti erariali, perchè se fosse un bilancio di un milione all'anno mi pare sarebbero troppi; se invece fosse un bilancio di molti milioni, sarebbe una somma possibile.

V A L M A R A N A , *relatore*. Qualora quest'aiuto venisse a mancare l'ente dovrebbe abolire le corse dei cani.

P R E S I D E N T E . Ribadisco la necessità di un rinvio della discussione alla prossima seduta, anche perchè è necessario correggere un errore materiale all'articolo 1 del disegno di legge che dice: « . . . . è concesso dallo Stato a mezzo dell'E.N.C.I. un abbuono . . . ». Un abbuono è concesso a favore di chi deve pagare; viceversa qui si tratta di una quota dei diritti erariali riscossi. Mi pare strano dire che si conceda all'E.N.C.I. un abbuono su una tassa che non paga. Forse si dovrebbe dire che « una quota dei diritti è devoluta . . . ».

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Poichè vi sono degli argomenti a favore e degli argomenti contro, per non deludere le eventuali attese sarebbe necessario un rinvio per meglio esaminare la questione. Il Ministro mi aveva detto che, in linea di massima, era favorevole. Però, dall'esame dell'incarto, emergono osservazioni che meritano di essere prese in considerazione.

PRESIDENTE. Il relatore ha chiesto di potersi assentare per importanti motivi. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine » (1836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine », gia approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Spagnolli, di riassumere quanto egli aveva esposto in precedenza nella sua relazione.

SPAGNOLLI, *relatore.* La materia del disegno di legge in esame era stata in massima parte trattata nella esposizione da me fatta in una delle sedute della Commissione prima della crisi governativa. In quell'occasione si disse che il relatore avrebbe dovuto approfondire la materia ed assumere determinate altre informazioni e soprattutto avrebbe dovuto sentire il Ministero del tesoro in quanto vi erano questioni sulle quali era proprio il Ministro del tesoro che doveva dire una parola nel merito, oltre quelle che può dire il relatore. Dopo aver assunto le informazioni richieste sono pronto a rispondere.

Non so se i colleghi senatori hanno avuto copia della relazione supplementare contenente i dati richiesti; comunque ritengo opportuno esporne il contenuto, salvo il rinvio del seguito della discussione alla settimana prossima, in una seduta alla quale sarebbe opportuno pregare il rappresentante del Tesoro di essere presente per dare quelle informazioni che io non fossi riuscito ad acquisire.

Il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1961 sottopone al nostro esame proposte di modifica o di integrazione delle norme regolanti l'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine.

Questo Istituto, in base alla legge istitutiva del 25 luglio 1952, n. 949 (Capo V, articoli 17 a 32), era chiamato ad effettuare operazioni di finanziamento nei confronti degli Istituti di credito speciale a medio termine operanti a favore di medie e piccole imprese industriali (credito mobiliare) per il rinnovo, l'ampliamento e la costruzione di impianti industriali.

Questa area operativa si è successivamente estesa, rimanendo sempre inibito ogni rapporto di finanziamento diretto con le imprese (articolo 18, comma ultimo della legge istitutiva e articolo 5, ultimo comma dello Statuto):

a) alle operazioni di finanziamento, a favore di imprese piccole, medie e grandi, di crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali (legge 22 dicembre 1953, n. 955);

b) alle operazioni di finanziamento per la formazione di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonche per il reintegro di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nel biennio precedente (legge 30 luglio 1959, n. 623);

c) alle operazioni di finanziamento per la creazione ed il miglioramento degli impianti e delle attrezzature delle imprese esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari (legge 1° agosto 1959, n 703);

d) alle operazioni di finanziamento per il rinnovo, ampliamento e apprestamento

delle attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale (legge 16 ottobre 1960, n. 1016);

e) alle operazioni di finanziamento relative ad esportazioni di merci e servizi (con soppressione quindi della limitazione alle « forniture speciali » posta dalla legge n. 955 del 22 dicembre 1953), nonchè a lavori, studi e progettazioni all'estero ed a depositi di prodotti nazionali costituiti all'estero per la vendita (legge 5 luglio 1961, n. 635).

L'attività creditizia di integrazione a medio termine iniziata dal Mediocredito nei due settori in cui fu impegnata fin dai primi anni della sua entrata in funzione (medie e piccole industrie e crediti all'esportazione di forniture speciali) si è notevolmente ampliata sul piano dei mezzi impegnati nei detti due settori, per effetto dell'evoluzione strutturale del nostro sistema economico-produttivo manifestatasi con la espansione dei nostri rapporti con l'estero, che la legge n. 635 del 1961 non potrà non favorire ulteriormente, e con l'intensificato programma di investimenti, che è stato indubbiamente incoraggiato e favorito, nel campo delle imprese piccole e medie, dalle leggi nn. 623 e 703 del 1959.

Si è inoltre ampliata, con la legge n. 1016 del 1960, anche sul piano settoriale con gli interventi a favore delle imprese commerciali, che hanno comportato in un solo anno impegni di rifinanziamento per 7.500 milioni a favore dei soli Istituti regionali, pari all'8 per cento circa del totale importo degli impegni in essere al 31 dicembre 1961 (92,3 miliardi).

Ne consegue un notevole aumento degli impegni assunti sia nei due settori originari, anche per effetto del prolungamento della durata dei finanziamenti a medio termine ed all'esportazione e della eventuale elevazione del maggior limite di fido concedibile, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1016 del 1960, sia in connessione al ricordato ampliamento dell'area e delle forme di intervento per cui sono in atto i presupposti per un considerevole sviluppo dell'attività dell'Istituto.

Le considerazioni svolte sull'oggetto sociale e sul *trend* prevedibile dell'attività del Mediocredito e l'inibizione di operazioni di finanziamento diretto delle imprese, legittimano l'assunzione di questo Istituto come centro dinamico propulsore e, in certa misura, regolatore della componente a medio termine del mercato dei capitali, che può, e più potrebbe, con maggiori mezzi, influire sul costo medio del denaro a medio termine, specie per gli impieghi connessi con lo sviluppo degli investimenti. È la funzione quindi che pone il Mediocredito come Istituto centrale per il credito a medio termine e legittima la denominazione Mediocredito centrale proposta all'articolo 1, oltre che le esigenze, pur fondate, di evitare omonimie con gli Istituti regionali e con la Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, e di far aderire la denominazione stessa alla più ampia area operativa (esportazione, industria e commercio).

Lo sviluppo dell'attività di questo Istituto, nel quadro della delineata funzione, è condizionato dalle risorse disponibili. Queste sono anzitutto costituite dal fondo di dotazione alimentato esclusivamente dal Tesoro con:

a) conferimento diretto di 15 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52 (articolo 20, lettera *a*) della legge n. 949 del 1952);

b) rientro di 85 miliardi di finanziamenti I.M.I. alle imprese industriali per acquisti nell'area della sterlina autorizzati con la legge n. 258 del 18 aprile 1950 (articolo 2, comma secondo della legge 4 febbraio 1956, n. 54, integrativa dell'articolo 20, lettera *b*) della legge n. 949 del 1952 e dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955);

c) rientro di complessive lire 18 miliardi 066.913.333 per capitali e interessi, di finanziamenti I.M.I. concessi ad imprese industriali ai sensi del decreto legislativo n. 449 dell'8 maggio 1946 e della legge n. 952 del 30 agosto 1951 per ripristino, riconversione e continuazione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.

Il fondo di dotazione complessivamente, quindi, di lire 118.066.913.333 risulta versato, al 31 dicembre 1961, per lire 109 miliardi 404.741.391, dovendosi incassare lire milioni 2.923,2 circa al titolo alla lettera *b*) e milioni 5.738,8 circa al titolo alla lettera *c*), come rilevabile dalla relazione a stampa al bilancio del Mediocredito relativo all'esercizio 1960 (pag. 18).

Il fondo di dotazione è integrato da un mutuo statale di 60 miliardi, a valere sui rientri del prestito alla Repubblica argentina (legge 3 dicembre 1957, n. 1196) di cui sono da incassare, sempre alla data del 31 dicembre 1961, milioni 38.650.

In definitiva i mezzi del Mediocredito sempre alla data del 31 dicembre 1961 risultano come appresso:

Legge istitutiva n. 949	L.	60.000.000.000
Incassi sulla legge n. 449 e n. 952	»	12.328.027.764
Incassi sulla legge n. 955	»	37.076.713.627
Mutuo sul prestito argentino	»	23.350.000.000
TOTALE . . .	L.	132.754.741.391
Fondo di riserva non investito, fondo imposte, contribuzioni ecc.	L.	11.304.470.504
TOTALE . . .	L.	144.059.211.825

Di detti mezzi complessivi erano impegnati alla stessa data per investimenti in atto lire 108.448,5 milioni, e risultavano disponibili (presso la Tesoreria centrale e le Banche) 35.610,7 milioni a fronte di impegni in essere per rifinanziamenti per l'importo di lire 92.357 milioni.

Si rileva evidente l'inadeguatezza delle risorse nei confronti degli impegni in essere e di quelli che al ritmo in atto del *trend* esportativo e degli investimenti interni, il Mediocredito sarà presumibilmente sollecitato ad assumere.

La legge istitutiva e leggi successive hanno previsto fonti sussidiarie di provvista, ordinarie e straordinarie:

a) assunzione di prestiti sul mercato estero, da autorizzarsi dal Comitato interministeriale del credito (articolo 21 della legge n. 949 del 1952);

b) ricorso al sistema bancario interno ed agli enti previdenziali, nelle more dell'acquisizione delle quote di rientro dei finanziamenti I.M.I. « area sterlina » (articolo 25 della legge n. 955 del 22 dicembre 1953) e del prestito statale all'Argentina (legge n. 1196 del 3 dicembre 1957);

c) emissione di obbligazioni, limitatamente alle esigenze di tesoreria della gestione assicurativa statale dei crediti da esportazioni (titolo IV della legge n. 635 del 1961).

La fonte di cui al punto *a*) non è stata fino ad ora mai utilizzata, perchè il tasso delle operazioni di impiego non avrebbe consentito la copertura dell'onere della raccolta.

Si sarebbe dovuto e, comunque, si dovrebbe utilizzare la fonte di cui al punto *b*) in quanto il contributo statale dell'1,50 per cento potrebbe coprire la differenza tra il tasso delle operazioni attive ed il costo dei mezzi ottenuti dai sistema bancario o dagli enti previdenziali.

Il riequilibrio tra disponibilità ed impegni potrebbe peraltro realizzarsi solo con l'aumento del fondo di dotazione, che nella situazione attuale di bilancio, il Tesoro non ha potuto fino ad ora far deliberare.

Nelle more di questo necessario adeguamento, l'Istituto ha utilizzato come strumento alternativo e integrativo del rifinanziamento, nel quadro della sua attività operativa, la concessione di contribuzioni agli Istituti primari, nella misura del 2,50-3 per cento ragguagliato ai mezzi propri e di diretta raccolta dei citati Istituti, contribuzioni intese a consentire l'equilibrio del costo della raccolta e del ricavo degli impieghi.

Ad esempio il costo medio della raccolta per gli Istituti regionali di medio credito è stato ridotto, con la quota di rifinanziamento al tasso di riscontro del 3,50 per cento e le contribuzioni del Mediocredito centrale, dal 5,50-7 per cento al 3,20-4,20 per cento.

La prassi delle contribuzioni operata dal 1958-59 è stata rilevata positivamente nella relazione del Governatore della Banca d'Italia all'Assemblea dei partecipanti al capitale dell'Istituto di emissione del 31 maggio 1961, « per le possibilità che essa consente, in elasticità e volume di intervento, al Mediocredito » e per il riflesso favorevole sul costo della raccolta operata sul mercato dagli Istituti di credito speciale, senza ricorso al rifinanziamento del loro istituto centrale (pagine 221 e 222 della relazione a stampa).

L'articolo 2, comma ultimo, del disegno di legge riconosce questa prassi aderente alle finalità statutarie dell'Istituto e la inquadra formalmente tra gli strumenti operativi ordinari dello stesso.

Se sul piano del contingente squilibrio tra risorse e impegni si deve concordare sulla opportunità oltre che sull'idoneità delle contribuzioni come strumento atto a conferire elasticità di intervento al Mediocredito, con effetti positivi sul piano dei costi della raccolta degli Istituti autorizzati ad operare con esso, non diversi da quelli assicurati dal rifinanziamento, si debbono peraltro formulare alcune considerazioni con riferimento alla gestione dell'Istituto ed al bilancio statale.

Valgano, per connessione di argomento, alcuni cenni al fondo contribuzioni dell'Artigiancassa.

Questo Istituto centrale di rifinanziamento delle aziende di credito operanti nel settore artigiano è stato istituito nella sua attuale struttura dalla stessa legge, che ha istituito il Mediocredito (articoli 33 a 52 della legge 25 luglio 1952, n. 949).

L'articolo 37 istituisce un fondo per il concorso statale agli interessi sulle operazioni di credito alle imprese artigiane, alimentato da stanziamenti a carico dell'esercizio 1951-52 e successivi, integrati da successive leggi.

L'articolo 39, comma secondo, dispone che il 50 per cento degli utili di bilancio sia destinato a fondo di riserva e che ai partecipanti al fondo di dotazione sia attribuito un dividendo fino al 4 per cento.

A partire dall'esercizio 1958, per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232 è disposto che il dividendo di pertinenza dello Stato sia devoluto al Fondo contributi statali (relazione a stampa al bilancio dell'esercizio 1960, pag. 23).

Come si rileva, nei confronti dell'Artigiancassa lo Stato dispone del dividendo relativo alla sua quota di capitale (15.000 milioni su 15.500 milioni), per destinarlo ai contributi previsti da apposite leggi (richiamato articolo 37 della legge n. 949 del 1952, articolo 57 della legge 24 luglio 1959, n. 622, articolo 1 della legge n. 1113 del 22 dicembre 1959 e richiamato articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232).

Nei confronti del Mediocredito la legge istitutiva non parla del riparto degli utili nè della costituzione di un fondo contributi statali da alimentare con stanziamenti a carico del bilancio statale.

Lo Statuto, predisposto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge istitutiva, dispone all'articolo 19 il riparto degli utili devoluti in parte a riserva, in parte ad un fondo contribuzioni alle aziende primarie di credito, gestito con criteri autonomamente formulati dagli organi dell'Istituto, e non assegna alcun dividendo al fondo di dotazione.

Da questa disposizione statutaria consegue che le contribuzioni sono alimentate da utili che sarebbero stati di pertinenza dello Stato se in sede di riparto fosse stata prevista la corretta e debita attribuzione di un dividendo al capitale conferito.

Si è in concreto resa operante una gestione fuori bilancio di fondi di sostanziale pertinenza dello Stato (6.300 milioni di utili devoluti al « fondo contribuzioni » negli esercizi 1958-59-60), anche se in corretta aderenza alle norme statutarie dell'Istituto.

È indubbio che lo strumento operativo delle contribuzioni è stato impiegato in aderenza oltre che alla finalità del Mediocredito, anche alle esigenze tempestivamente e correttamente valutate del mercato dei capitali a medio termine, evitando quindi, con incentivi artificiosi, distorsioni negli impieghi di risparmio; non è del pari contestabile che funzioni di portata ed interesse generali, quale la manovra degli incentivi nel settore del credito, debbono rimanere nell'area di intervento diretto dello Stato.

I riflessi, sul piano finanziario e contabile, delle considerazioni svolte conducono ad auspicare da un canto che il Mediocredito centrale riveda le norme statutarie di riparto degli utili, attribuendo il dividendo al capitale e dall'altro che lo Stato devolva con provvedimento legislativo il dividendo di sua pertinenza al fondo contribuzioni.

Il bilancio statale accerterebbe l'entrata patrimoniale derivante dal capitale investito nel Mediocredito ed autorizzerebbe impegni di spesa per alimentare il fondo contribuzioni.

I vantaggi connessi agli auspicati provvedimenti sono ovvii:

1) eliminazione di una gestione fuori bilancio;

2) rilevazione della redditivita dell'investimento statale nel Mediocredito;

3) controllo diretto statale della manovra dell'incentivizzazione creditizia, nei tempi, nell'area e nei mezzi di intervento.

Formulando voti per l'adozione dei provvedimenti auspicati, *de jure condendo*, stante l'esigenza di consentire al Mediocredito il superamento dello squilibrio in atto risorse-impegni ed impieghi nel quadro del rilevato costante incremento della domanda di capitali di investimento, esprimo parere favorevole per l'autorizzazione all'erogazione di contribuzioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Esprimo pure avviso pienamente favorevole alla pianificazione annuale delle operazioni e dei mezzi operativi, di cui all'articolo 4.

Con questo strumento si eliminano i compartimenti stagni, in cui erano confinati gli interventi ed i mezzi del Mediocredito centrale.

L'Istituto deve poter manovrare tutti i fondi a sua disposizione nei vari settori di intervento (finanziamenti all'esportazione o alle operazioni a medio termine alle medie e piccole imprese), superando i vincoli che legavano determinati fondi a determinati settori, posti dalle leggi che successivamente hanno regolato l'attività dell'Istituto.

Si tratta ovviamente di un piano indicativo e non rigido, strumento quindi positivo al servizio dell'Istituto.

Opportuna è anche la norma dell'articolo 5 che integra il Consiglio di amministrazione dell'Istituto con membri rappresentanti di Ministeri la cui competenza è direttamente investita dalle ampliate attività dell'Istituto stesso (Industria, Tesoro e Commercio estero).

A tal proposito penso che sarebbe forse il caso di modificare l'articolo stesso affinchè nel Consiglio d'amministrazione entri a far parte anche il rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

Nel quadro delle precisazioni e degli auspici formulati relativamente al fondo contribuzioni, propongo l'approvazione del provvedimento nel testo sottoposto al nostro esame.

Questo è quanto desideravo dire: se vi sono difficolta perchè l'esame del disegno di legge venga continuato oggi, non ho nulla in contrario perchè si vada alla prossima settimana.

MOTT. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro di vedere, passando alla subordinata, se non ritenesse necessario di fissare una certa cifra di aiuti per i mediocrediti, perchè domani non fosse eliminato questo aiuto.

SPAGNOLLI, *relatore*. Avevo parlato con il Ministro del bilancio per quanto concerne questo aumento ed egli aveva dato gia disposizioni in attesa della legge, perche il Mediocredito centrale doveva tenere presente questa osservazione fatta dal senatore Mott, e aggiungeva anzi che doveva essere tenuta presente con particolare attenzione per le più piccole aziende. L'allora ministro Pella aveva già dato il via a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Sarà mia cura dare disposizioni affinchè le copie della relazione del senatore Spagnolli sul disegno di legge n. 1836 vengano distribuite a tutti i componenti della Commissione, in modo che nella prossima seduta si possa affrontare e concludere l'esame di un così importante ed atteso provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (1788) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Onorevoli colleghi, come ricorderete, è stato emanato, a seguito di legge delegata, mediante decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, il testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, con il quale sono state apportate delle innovazioni di carattere limitato sia nella struttura della legge organica sia nelle voci contemplate nella tabella. Ma il tempo ha dimostrato che è necessario procedere ad un aggiornamento di alcune di queste voci ed anche alla modifica di alcune norme che si sono rivelate non adeguate alle varie circostanze.

Il disegno di legge che noi stiamo esaminando vuole appunto rimediare a queste deficienze. Quindi il provvedimento riveste due aspetti fondamentali: la modifica di alcune voci di tassazione e la modifica di alcune norme.

Vediamo un po' quali sono. Innanzitutto si propone di modificare alcune norme relative al n. 56 dell'elenco annesso al testo unico, relativo ai permessi rilasciati dalla Capitaneria di porto per la pesca con navi ed altri galleggianti. La innovazione proposta in accoglimento alle richieste del Ministero della marina mercantile consiste semplicemente in alcune norme che sono contenute nelle note che si possono leggere nel disegno di legge. Il primo comma è rimasto invariato; gli altri commi sono aggiuntivi. Io potrei chiedere agli onorevoli colleghi di volermi risparmiare la lettura di tali norme; comunque, se lo desiderano, al momento opportuno le leggeremo e vedremo che sono da accettare poichè si tratta di norme tecniche.

Poi è stata apportata al n. 133 dell'elenco una modifica che è di natura sostanziale e riguarda anche la misura delle tasse. Si tratta di esercenti di attività industriali e commerciali che detengono macchine o apparecchi frigoriferi. Fino a questo momento l'uso di dette macchine frigorifere è stato disciplinato da una certa legge la quale si è dimostrata pesante e anacronistica; nel senso, per esempio, che un'azienda commerciale o un'azienda industriale che detiene un frigorifero, se vuol trasferirlo in una altra località della stessa provincia ha bisogno di un'autorizzazione da parte dell'intendenza di finanza; se vuol trasferire un frigorifero in un'altra provincia, ha bisogno di una nuova autorizzazione.

Ora il Ministro propone di realizzare, nei confronti di questa attività, lo stesso trattamento usato per le radioaudizioni. In sostanza per le radioaudizioni basta munirsi di un libretto nel quale viene rilasciata l'autorizzazione e vengono annotati i pagamenti fatti. Quindi l'innovazione fondamentale consiste in questo: nel dare a questa materia un nuovo assetto, stabilendo il rilascio, da parte dell'Ufficio del registro, di un libretto per ciascun apparecchio, per cui l'apparecchio stesso può essere spostato in qualunque parte, purchè risulti che è stato assolto l'obbligo fiscale relativo.

Per quanto si riferisce, viceversa, alle varie tasse, le modifiche in aumento apportate sono le seguenti. Tassa di rilascio e tassa annuale: per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie ora, da lire 1.000 a lire 2.000; da 351 a 600 frigorie ora, da lire 2.000 a lire 3.000; da 601 a a 1.050 frigorie ora, da lire 3.000 a lire 4.000; da 1.051 a 2.400 frigorie ora, da lire 4.000 a lire 5.000; da 2.401 a 3.750 frigorie ora, da lire 6.000 a lire 7.000; da 3751 a 5.000 frigorie ora, da lire 7.000 a lire 8.000; da 5.001 a 7.000 frigorie ora la tassa rimane immutata in lire 10.000; da 7.0001 a 9.000 frigorie ora la tassa rimane immutata in lire 12.000; e così pure per macchine di oltre 9.000 frigorie resta invariata la tassa di lire 15.000.

Si tratta, come si vede, di aumenti sulle tasse che colpiscono forse molto di più le macchine di piccola potenzialità. Comunque

sembrerebbe che tali aumenti siano adeguati.

B E R T O L I . E l'aumento del gettito quanto sarebbe?

D E L U C A , *relatore.* Non sono in grado di rispondere.

Viene proposta inoltre una modifica alla voce n. 150 che riguarda « Autorizzazione per impianti di condutture elettriche ». Il testo unico oggi in vigore parla di « kilowattora » anzichè di « kilowatt » quale parametro per la commisurazione del tributo. Nel disegno di legge in esame si propone innanzi tutto di adoperare la parola « volt » come parametro più idoneo alla discriminazione della tassa, perchè le condutture vengono dimensionate secondo la potenza.

Oltre a questa, c'è anche una modifica di tariffe. Io vi dico quale era la situazione attuale: per condutture fino a 100 kilowattora, lire 100; da 101 a 10.000 kilowattora lire 200; da 10.001 a 50.000 kilowattora lire 500; da 50.000 a 250.000 kilowattora lire 1.000.

B E R T O L I . Tali tasse a che cosa si riferiscono?

D E L U C A , *relatore.* Il concetto è che la conduttura serve per il trasporto della corrente elettrica ed è irrilevante la lunghezza; l'importante è la quantità di energia elettrica che si fornisce per unità di tempo. Nel presente disegno di legge si stabiliscono le seguenti tasse: per condutture fino a 120 volts lire 100; per condutture da 121 a 10.000 volts lire 200; per condutture da 10.001 a 50.000 volts lire 500; per condutture di oltre 50.000 volts lire 1.000.

B E R T O L I . Non si possono confrontare volts e kilowattora. Si potrebbe fare un conto per vedere quale è la potenza.

D E L U C A , *relatore.* Certo queste cifre non sono paragonabili, ma mi pare che da un punto di vista tecnico la modifica sia accettabile.

P A R R I . Adesso la dizione è corretta; prima era scorretta.

D E L U C A , *relatore.* Debbo fare una precisazione. Dice la relazione governativa che la dizione « kilowattora » era usata impropriamente: il legislatore voleva dire « kilowatt ». Ad ogni modo mi pare sia più giusto riferirsi ai volts perchè rappresentano quel parametro in base al quale è possibile proporzionare i cavi elettrici.

B E R T O L I . Ma bisogna vedere anche la potenza, perchè si può installare una conduttura per 50.000 volts di un certo diametro; se si adopera un diametro più grande, aumenta la potenza; e si pagano sempre mille lire?

D E L U C A , *relatore.* Ma praticamente il cavo si commisura sempre alla potenza. Teoricamente si potrebbe fare un cavo più grosso che sia capace di resistere a quella potenza facendo passare una quantità magtità di energia elettrica.

B E R T O L I . Il legislatore che cosa si prefigge di tassare? La concessione che dà un utile a chi ne usufruisce. Ora la commisurazione della tassa relativa alla concessione non può, secondo me, essere stabilita da una tassa fissa indipendentemente dalla sezione e dalla lunghezza della conduttura, perchè a seconda della sezione e della lunghezza la quantità di energia e la distanza a cui si può trasportare è diversa e varia appunto in funzione non soltanto della capacità di resistere a 50.000 volts, ma anche della sezione e della lunghezza; quindi mi sembra che questo parametro sia arbitrario almeno quanto quello usato precedentemente. Direi che forse, dal punto di vista dell'utilità di cui usufruiva il concessionario, il kilowattora era più vicino al concetto di far pagare una tassa commisurata all'utilità della concessione perchè è evidente che l'utilità è data dall'energia che si trasporta.

D E L U C A , *relatore.* Ma questa è una tassa di autorizzazione, non è una tassa che debba essere proporzionata alla quantità di energia che si utilizza. Si autorizza l'impianto di una linea capace di resistere a una certa tensione e indipendentemente dalla sezione del cavo.

P R E S I D E N T E . Nel disegno di legge, alla voce 150 sulla tassazione, per un errore è stata usata la dizione « kilowattora » anzichè quella di « kilowatt » quale parametro per la commisurazione del tributo. Se ne propone, con l'articolo 1, la sostituzione in « volt » che, secondo i tecnici, verrebbe ad indicare un parametro più idoneo alla discriminazione della tassa.

D E L U C A , *relatore*. All'arrivo della energia elettrica si deve garantire una determinata tensione.

B E R T O L I . La tensione si misura all'arrivo?

D E L U C A , *relatore*. Certo, si deve garantire all'arrivo. L'utente, infatti, deve poter usufruire di una tensione.

Penso che si potrebbero accettare le proposte modifiche delle tasse, le quali — grosso modo — sono rimaste quelle che erano, non avendo subìto sensibili aumenti.

In sostanza viene proposta una tassa di lire 100 per condutture fino a 120 volts, mentre la precedente era ugualmente di 100 lire per condutture fino a 100 kilowattora; ed uguale è rimasta la successiva tassa di lire 200 per condutture da 120 (anzichè da 101, come era precedentemente) a 10.000 volts; invariate rimangono le tasse di lire 500 e lire 1.000 rispettivamente per le condutture da 10.001 a 50.000 e per condutture di oltre 50 mila volts. Nel testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, mentre la tassa di lire 1000 concerneva le condutture da 50.001 a 250.000 volt, ve ne era una ulteriore di 5000 lire per le condutture che superavano i 250.000 volts.

Passando alla voce 159, viene proposta una modifica, che si è ritenuta opportuna in relazione al tempo di occupazione di spazi e di strade. Mentre infatti il testo unico prevede una tassa *una tantum* di lire 1000 per le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, anche se provvisorie, rilasciate in base all'articolo 7 del vigente codice della strada, il nuovo onere è suddiviso per la durata dell'occupazione, in modo da essere sopportabile da coloro che ottengono l'autorizzazione per brevi periodi: così se l'autorizzazione ha la durata di un giorno è stabilita una tassa di lire 100; per l'occupazione non superiore ad un mese, lire 200; non superiore ad un semestre lire 500; per l'autorizzazione superiore al semestre, lire 1000. La commisurazione delle tasse ha così soddisfatto l'intera categoria dei commercianti ambulanti: sia quelli che ottengono l'autorizzazione per lunghi periodi, sia coloro che sono costretti a chiedere licenze per brevissimi periodi, anche di un solo giorno. Ma per andare incontro alle richieste della categoria di questi ultimi, con il nuovo provvedimento in esame si è ritenuto opportuno esonerare da tassa i commercianti ambulanti che esercitino la loro attività senza autoveicoli o servendosi di autoveicoli di portata non superiore a quintali dieci. Il frazionamento della tassa in rapporto alla durata della occupazione costituisce la rilevante novità inserita nella voce 159: mi pare che l'adeguamento dell'onere tributario all'effettiva utilizzazione del permesso di occupazione costituisca una misura molto equa, che sarà anche apprezzata dai commercianti ambulanti, diciamo così, minori.

La voce n. 160 tratta della licenza per il parcheggio delle auto, delle moto e dei cicli. L'attuale testo unico stabilisce la tassa di rilascio della concessione, tassa annuale, in ragione di lire 3.000. Ora, anche qui, si propone il frazionamento mediante una distinzione tra autoveicoli e motocicli, perchè si è ritenuto non giusto che i motocicli siano soggetti alla stessa tassa alla quale sono soggetti gli autoveicoli. Ed inoltre si e ritenuto opportuno graduare e frazionare l'onere in relazione alla durata del posteggio. Ferma restando la tassa di tremila lire per la concessione avente validità per oltre un anno e per i soli autoveicoli, si è invece mitigata la tassa per licenze di breve durata e precisamente: se il parcheggio è per autoveicoli e la concessione ha la durata non superiore a 1 giorno, la tassa sarà di 200 lire; non superiore a un mese 1000 lire; non superiore a un semestre 2000 lire e superiore al semestre 3000 lire. La tassa annuale per la concessione avente validità oltre l'anno rimane, come abbiamo accennato, invariata.

Per il parcheggio di moto e cicli se la concessione non supera il giorno lire 50; per concessione non superiore a un mese lire 300; non superiore a un semestre 500 lire; superiore a un semestre lire 1.000. Avuto riguardo del minore spazio utilizzato dai motocicli nei confronti degli autoveicoli, si è stabilito che la tassa annuale per concessioni aventi durata superiore ad un anno sia limitata a lire 1.000 per distinguere i motocicli dalle auto per le quali la tassa è fissata, come s'è detto, a 3.000 lire.

Alla voce 199 vi è una innovazione semplificativa. Tale voce, al secondo comma delle note, prevede la concessione di mutui agli enti — comuni e province — per la copertura dei disavanzi economici senza il pagamento della tassa, ai sensi della legge 14 marzo 1961, n. 174. Per la concessione di mutui agli stessi enti locali per motivi diversi, viene peraltro stabilito che la tassa — fissata in lire 20 per ogni mille lire o frazione di mille lire del prestito concesso — possa essere trattenuta dalla Cassa depositi e prestiti sull'importo dell'erogazione accordata e da questa versata all'Amministrazione finanziaria.

Una simile forma di pagamento agevola indubbiamente i predetti enti locali i quali altrimenti sarebbero tenuti, ai sensi di legge, a versare la tassa in via anticipata.

B E R T O L I . Il 2 per cento è una tassa molto alta.

D E L U C A , *relatore*. È la stessa tassa che si applicava prima. Bisogna ricordare che i mutui che i comuni e le provincie chiedono ed ottengono per i loro disavanzi di bilancio sono esenti da tasse...

B E R T O L I . Ma il 2 per cento è enorme; penso che vi sia un errore. Forse sarà il 2 per mille...

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A , È un rilievo che viene fatto da molte parti...

B E R T O L I . Prima della legge delegata quanto pagavano i comuni?

D E L U C A , *relatore*. Non lo so; ma credo che prima non pagassero meno di adesso.

C E N I N I . La legge delega ha lasciato il 2 per cento.

B E R T O L I . Desidererei sapere se prima si pagava il 2 per cento.

C E N I N I . Con questa modificazione si è alleviato di qualcosa l'onere tributario. Per il pareggio dei bilanci i comuni non pagano tassa; per i mutui concessi agli enti locali non assistiti da contributo dello Stato la tassa è ridotta della metà, cioè all'1 per cento.

D E L U C A , *relatore*. La voce 210 riguarda la iscrizione nell'albo nazionale degli esattori e collettori di imposte dirette. Come tutti sanno si è fatto molto in favore degli esattori e ricevitori provinciali. Si è ritenuto opportuno ed equo aumentare la misura delle tasse stabilite dalla voce, al fine anche di adeguare l'entità del tributo alla natura dell'atto ed alla sua sussistenza economica e sociale. Così, per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge) è stata fissata una tassa per le esazioni oltre i 100 milioni di lire 48.000 lire, mentre prima nel testo unico era fissata in 12 mila lire; per somme da oltre 40 milioni e fino a 100 milioni una tassa di 40.000 lire, tassa che fino adesso era di 10 mila lire; oltre lire 10 milioni e fino a lire 40 milioni, una tassa di 32 mila lire anzichè 8 mila lire; da oltre un milione e fino a 10 milioni, lire 24 mila mentre prima era di 6 mila lire; fino a un milione lire 16 mila invece delle precedenti 4 mila. Per gli esattori non in carica la tassa di iscrizione rimane invariata e cioè 4.000 lire.

Per l'iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 giugno 1939 n. 942:

collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200 mila abitanti, la tassa viene portata da 4000 a 16.000 lire; collettori che esercitano le funzioni in comuni

fino a 200 mila abitanti, la tassa da 3.200 lire passa a 13.000 lire. Per i collettori non in carica la tassa rimane fissata, come precedentemente, in lire 2.000.

La voce n. 211 riguarda l'iscrizione nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo: la tassa di iscrizione annuale fissata in lire 5.000 è rimasta inalterata. La tassa annuale per ogni gestione appaltata ha subìto i seguenti aumenti:

nei comuni con oltre 200 mila abitanti da lire 24.000 a lire 100.000; in comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti da 20 mila a 80 mila lire; in comuni da oltre 60 mila abitanti a 100 mila: da 16 mila lire a 64 mila; in comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti: da 12 mila lire a 48 mila; in comuni da oltre 10 mila a 30 mila abitanti: da 8 mila lire a 32 mila, ed infine in comuni fino a 10 mila abitanti da 4 mila a 16 mila lire.

Passando all'articolo 2 si rileva che l'ottavo comma delle note relative al n. 83 della tabella allegato *A* stabiliva che la seconda rata della tassa dovuta per le licenze rilasciate dall'autorità di Pubblica sicurezza ai pubblici esercizi deve essere pagata entro il 30 maggio, mentre la prima rata doveva essere — e tuttora deve essere — versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della scadenza. Ora, poichè accadeva con molta frequenza che i contribuenti, certo in perfetta buona fede, ritenevano che il pagamento poteva essere fatto anche l'ultimo giorno del mese, cioè il 31 maggio, venivano a trovarsi scoperti e quindi soggetti a multe.

Si propone la semplice modifica di spostare la data del versamento della seconda rata dal 30 al 31 maggio per evitare le conseguenti sanzioni per i contribuenti ritardatari anche di un solo giorno nel versamento della tassa.

Si propone poi di sopprimere, con l'articolo 3, certe norme relative alla licenza di pesca, di cui al secondo comma delle note relative al n. 54 della tabella allegato *A*, in virtù del quale l'Erario, in caso di rimborso — per il rifiuto del rilascio della licenza di pesca — delle somme versate per tasse e soprattasse, ha diritto a trattenere il dodicesimo delle somme stesse. Si tratta, evidentemente, di una norma per lo meno poco giusta, la cui abrogazione dovrebbe trovare tutti consenzienti.

È proposta altresì l'abrogazione del decimo comma delle note relative al n. 12 della tabella allegato *A* al succitato testo unico, il quale stabilisce che per il mancato pagamento della tassa viene applicata una sanzione da 4.000 a 20.000 lire. L'elenco 12° riguarda la licenza che l'autorità di pubblica sicurezza rilascia per i fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie di arti affini. Le relative tasse sono state aumentate con il testo unico e ne è derivato che le sanzioni previste non sono più proporzionali all'evasione. Tuttavia, anche abrogando la sanzione da 4.000 a 20.000 lire, l'eventuale mancato pagamento delle tasse è in questo caso sempre soggetto a sanzioni ugualmente di natura fiscale. Soccorre infatti l'articolo 10 della legge, il quale stabilisce, sotto un profilo generale, che le sanzioni per eventuali evasioni vanno da due a sei volte la tassa evasa.

Vi è inoltre un articolo 4, il quale stabilisce l'abrogazione della lettera *c*) del n. 138 della tabella allegato *A*, la quale riguarda brevetti per marchi con effetto locale che venivano rilasciati per le Colonie italiane; una norma che, evidentemente, non ha più motivo di sussistere.

All'articolo 5 si prevede l'introduzione, al n. 195 della tabella, di una sottovoce riguardante la tassa sulle patenti di guida di motoscafi e di imbarcazioni con motore adibiti a uso privato. In base all'articolo 80 del nuovo Codice della strada, e dal quale trae origine il suddetto n. 195, la tassa di patente è relativa agli autoveicoli, mentre per la guida di motoscafi essa non è stata ripristinata dopo l'abolizione attuata dal testo unico: ora se ne ripropone l'adozione, stabilendo in lire 2.000 la tassa di rilascio e in altre lire 2.000 quella di vidimazione.

B E R T O L I . Senza limite di potenza? Ossia, la medesima tassa deve essere corrisposta anche se si tratta di imbarcazione con motore da 2 o 3 HP?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La patente è un documento che autorizza alla guida a prescindere dalle variabili caratteristiche del mezzo; quindi per tutti quei mezzi per la guida dei quali è richiesta la patente, vale quell'unico documento.

D E L U C A , *relatore.* Infine vi è un articolo 6 che contiene precisazioni relative al n. 84 della tabella allegato *A* che si riferisce a esercizi comprensivi contemporaneamente della vendita di bevande alcooliche e analcooliche e dei servizi di mensa ed autorimessa. Le precisazioni tendono a sottolineare quale tassa deve essere corrisposta nel caso in cui tali esercizi espletino un'attività parziale, ossia una sola di quelle previste anzichè tutte contemporaneamente.

Questa la portata del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Devo poi far rilevare che, d'accordo con il Ministro delle finanze, si vorrebbe proporre una modifica ad altri due numeri della tabella allegato *A* non previsti dal provvedimento in discussione, e precisamente numeri 48 e 229, il primo dei quali riguarda la licenza di porto d'armi per fucili da caccia.

B E R T O L I . Vi è un disegno di legge a parte che tratta l'intera materia della caccia: in quella sede vedremo anche la questione dei fucili.

D E L U C A , *relatore.* Il Ministro è d'accordo di approfittare di questa occasione per apportare una lieve modifica al n. 48 della citata tabella, così da venire incontro ai desideri manifestati dalla categoria dei cacciatori e dei fabbricanti d'armi. In sostanza si tratta di questo: attualmente si paga per un fucile da caccia a non più di due colpi 8.000 lire, per un fucile a più di due colpi 20.000 lire. La modifica consiste nel prevedere una tassa, per porto di fucile da caccia a un colpo, di lire 6.000, ferme restando le lire 8.000 per quelli a due colpi. Si desidera cioè introdurre una modifica di alleggerimento per coloro, e sono in gran numero, che si accontentano di fucili a un colpo. Un alleggerimento è previsto anche per fucili a più di due colpi, con tassa di 12.000 lire.

C E N I N I . Mi dichiaro favorevole all'accoglimento della proposta testè formulata dal relatore perchè anch'io sono assediato a Brescia, dove ci sono tra l'altro fabbriche d'armi oltre a numerosi cacciatori, da molte richieste.

B E R T O L I . Non vorrei si pregiudicasse poi l'esame della questione in sede di provvedimento specifico sulla caccia.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Noi dimostriamo intanto ai cacciatori e ai fabbricanti di armi che andiamo loro incontro per la parte finanziaria. Ciò non significa che restino pregiudicate iniziative degli onorevoli colleghi ai fini della legge particolare che dovrà essere emanata sulla caccia. D'altro canto mi sembra giusto prevedere un gravame fiscale minore per coloro che adoperano fucili ad un colpo, anche perchè altrimenti accadrebbe che ben pochi se ne servirebbero.

B E R T O L I . D'accordo, tanto più che non si pregiudicano iniziative ulteriori in sede di legge particolare.

D E L U C A , *relatore.* Altro emendamento che si propone riguarda il n. 229 della tabella, dal quale sono previste le tasse relative alle stazioni radioriceventi e radiotrasmittenti. La modifica consiste, allorchè si tratti di impianti di radioamatori, cioè di piccole attrezzature di cui si servono persone che vi si dedicano solamente per passione e non certo per speculazione, nel ridurre la tassa alla cifra di 1.000 lire. Attualmente le misure sono le seguenti: tassa di rilascio lire 10.000; tassa annuale lire 5.000; per impianti radioelettrici e stazioni pontiradio, invece, rilascio lire 20.000, tassa annuale lire 10.000. Evidentemente i radioamatori verrebbero colpiti in una misura non adeguata alle loro possibilità e alla attività che esercitano, e perciò noi riteniamo che più che da perseguire fiscalmente essi siano da favorire e incoraggiare, perchè si tratta di radioamatori veramente ammirevoli, che

passano notti intere accanto ai loro piccoli apparecchi, con i quali superano difficolta incredibili.

P R E S I D E N T E . È vero, sono ammirevolissimi: basti pensare che ve ne sono alcuni che intercettano i segnali dei satelliti terrestri!

C E N I N I . Si, vanno senz'altro incoraggiati.

R O D A . Malgrado si tratti di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati — e non so attraverso quale vaglio — desidero manifestare alcune perplessità. Risparmierò una critica di fondo ventilatami dal collega Parri, che è quella di sempre. qui ci sono tasse di concessione che vale la pena di tenere in piedi perchè il gettito è cospicuo; viceversa ci sono delle tasse per cui sarebbe lecito chiedersi se si rispetti il canone fondamentale circa l'economicità della imposta. In altre parole, vale la pena di tenere in piedi piccole imposte marginali, quando i controlli per la loro esazione superano, come costo, il gettito lordo della tassazione? È una critica di fondo che abbiamo sempre mosso a questo tipo frammentario di tassazione. Ma non è di questo che voglio parlare, perchè le questioni di carattere generale saranno mosse quando si dovesse arrivare ad una sistemazione organica di questo ed altri settori che implicano la politica finanziaria di uno Stato moderno.

Dico subito che secondo il mio punto di vista sono d'accordo per l'approvazione degli articoli 2, 3, e 4 ma non dell'articolo 5 nè dell'articolo 1. Incominciamo dall'articolo 1, che è il più pesante. Dando atto al relatore di averci, come sempre, presentato una relazione ammirevole, calma, metodica e precisa, faccio rilevare che da essa mi sembra di aver capito che si cerca di modificare, attraverso la tabella che fa capo all'articolo 1, un sistema di tributi. Ed io penso che quando si modifica, lo si debba fare in meglio non in peggio. Invece tale precetto, a mio parere, non è rispettato dalla tabella allegata all'articolo 1. Ecco dunque il motivo per cui non mi trovo consenziente con la portata dell'articolo 1.

Perchè il precetto basilare non è stato rispettato? In linea di principio per me qui si tende a introdurre ad un certo punto la imposta proporzionale al servizio, il che significa, e teoricamente sembrerebbe giusto, che una data tassa deve essere in proporzione al servizio concesso o richiesto. Per cui potrebbe sembrare logico, ma illusoriamente, il fatto di aver frazionato delle tasse che prima erano uniche; per esempio l'autorizzazione di cui al numero d'ordine 133, che un tempo contemplava una tassa unica, ora ne prevede diverse a seconda dei servizi resi, ossia in funzione del valore e del tempo. Ciò è giusto solo in teoria, perchè in sede di fatto tutto questo è motivo non soltanto di eccessiva frammentarietà ma anche di confusione in un campo dove di confusione ce n'è già molta, e semmai bisognerebbe cercare di fare il possibile per eliminarla, non per aumentarla.

Secondo punto: qui noi ci troviamo di fronte al tentativo di rispettare il principio per cui se uno chiede tanto paga tanto e se chiede di più deve pagare di più. Ed invece questo principio non viene rispettato. Basta confrontare il numero d'ordine 56 col numero 133. Il n. 56 riguarda il permesso rilasciato dalle Capitanerie di porto agli armatori o proprietari di pescherecci o a pescatori, con tassa di rilascio di lire 5.000 e di rinnovo di lire 2.000. Ma abbiate pazienza; quando vogliamo introdurre delle modifiche in una tabella dobbiamo cercare di fare qualcosa di nuovo e di meglio dapportutto, non limitarci a introdurre il concetto di variabilità solo parzialmente laddove vigeva il criterio della tassa fissa. Per quanto riguarda l'autorizzazione ad occupare aree pubbliche, di fronte alle 1000 lire annue vigenti si è ragionato: se il suolo viene occupato per sei mesi, la tassa deve essere pagata per quel periodo. Se questo è il concetto informatore della legge, perchè non lo si è adottato anche per il n. 56? Perchè far pagare una tassa di rilascio uguale al pescatore che ha una misera barchetta e e all'armatore che possiede una flotta di pescherecci? Perchè non si è introdotto il criterio discriminatorio della potenza del

motore? Ecco il motivo per cui cominciano a sorgermi dei dubbi.

C E N I N I . Però, nelle note relative al n. 56 è spiegato che non è tenuto all'obbligo del permesso di pesca il naviglio peschereccio a propulsione meccanica avente una stazza lorda inferiore alle 5 tonnellate.

R O D A . D'accordo, ma dalle 5 alle 500 tonnellate c'è un parametro di maggiorazione di cento volte senza che a ciò corrisponda una maggiorazione di tassa. Comunque le perplessità aumentano quando si tratta di occupazione di spazi pubblici. Attualmente si paga, qualunque sia il tipo di concessione, annualmente; ora si prevede addirittura una tassa per un solo giorno: ebbene, io non ho mai sentito parlare di richieste di parcheggi per un solo giorno...

D E L U C A , *relatore*. Potrebbero esservi motivi eccezionali, una fiera, una mostra...

R O D A . Le leggi debbono servire per stabilire delle regole, non delle eccezioni. E poi devo rilevare che si colpiscono ancora una volta i comuni...

C E N I N I . No, si tratta di una tassa statale.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono due cose distinte: il Comune è padrone di mettere la tassa che ritiene: ci sia o no la tassa comunale, per un determinato atto deve essere corrisposta una tassa a favore dell'Erario, che è quella indicata.

R O D A . Comunque, è chiaro che si arriva a una diminuzione del gettito della tassa. Per quanto concerne il n. 160, osservo che fino ad oggi si sono pagate 3.000 lire annue, qualunque fosse la estensione dell'area e qualunque fosse il periodo di effettiva occupazione: questo è il punto base. Per esempio fino ad oggi l'Automobile Club chiedeva il permesso di posteggiare e non certo per un giorno e nemmeno per un mese: la richiesta era per un periodo indefinito, tuttavia la tassa era logicamente conteggiata per anno. E qui mi sia consentita una parentesi, per rilevare che le 3.000 lire corrisposte annualmente andavano e vanno bene al legislatore per qualunque estensione del terreno, in contraddizione per esempio con i criteri adottati per le macchine frigorifere. Ossia il criterio della tassazione commisurata al servizio reso non viene applicato proprio per quelle attività che assicurano una lucrosa contropartita. Chiusa la parentesi, resta, per continuare l'esempio, che oggi l'Automobile Club può anche chiedere il posteggio per un giorno e pagare per quello. Uno spezzettamento dell'imposta veramente assurdo, con gettito comunque inferiore a quello finora affluito all'Erario.

Ma vi è di peggio. Al numero d'ordine 199 si tratta di provvedimenti di concessione di prestiti agli Enti da parte della Cassa depositi e degli Istituti di previdenza. Era qui il caso di sforzarsi di facilitare l'assunzione di tali prestiti. D'accordo che esistono facilitazioni in atto, che quando i prestiti non sono assistiti da concorso statale si paga la metà della tassa! però, quando non si tratta di questi casi si deve corrispondere una tassa sempre eccessiva, specie tenendo conto che queste operazioni riguardano i Comuni, i quali contraggono impegni nell'interesse del pubblico. E pagare il 2 per cento è una misura eccessiva, addirittura esosa se si tiene conto del diminuire graduale di tutte le altre tasse.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di stato per le finanze*. È in atto da 15 anni.

R O D A . Ciò non ha rilevanza: avevo fatto la premessa che se si modifica qualcosa, occorre modificare tutto e possibilmente in meglio.

P R E S I D E N T E . Sono stati portati ripetutamente al Parlamento per l'esame provvedimenti di legge, sempre contemplanti la tariffa del 2 per cento, e Camera e Senato li hanno regolarmente approvati.

R O D A . D'accordo, però io sostengo che siccome si sono diminuite le imposte

per gli altri numeri d'ordine, si poteva fare la stessa cosa per i prestiti in questione.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il senatore Roda ha riconosciuto che, ove ricorrano casi eccezionali quali il ripianamento dei bilanci, e nei casi per i quali non siano previste altre agevolazioni, si procede rispettivamente o alla sospensione o alla riduzione della tassa. L'Amministrazione finanziaria, la quale ha ritenuto di proporre dei ritocchi ad alcune tasse di concessione governativa, si sarebbe posta nella condizione di modificare organicamente e decisamente l'intera materia se si fosse adeguata al principio espresso dal senatore Roda, e così operando sarebbe uscita dallo spirito che anima il disegno di legge in esame. Questo ho voluto precisare, per puntualizzare l'atteggiamento assunto dall'Amministrazione. Se avessimo modificato la tassa del 2 per cento, che è in vigore oramai da molti anni, esattamente dal 1923, avremmo veramente dato il via ad una opera di profondo rinnovamento, non contenibile nel provvedimento in discussione.

R O D A . Io rimango della mia idea, ossia che questa tassa del 2 per cento è eccessiva, e ne farò oggetto di un emendamento che mi propongo di presentare.

Altra osservazione di carattere pratico, che denuncia come la materia non sia stata trattata invece con l'auspicato senso pratico: la tassa sui motori di cui all'articolo 5, che dovrebbe essere pagata non oltre il mese di febbraio. Ma si tratta di fuori bordo, ossia di piccole imbarcazioni che vengono usate quando si va al mare, cioè per lo meno nel mese di giugno: come volete che la gente possa ricordarsi di pagare la tassa entro febbraio? Non sarebbe forse più opportuno stabilire che la tassa deve essere corrisposta dal momento in cui si fa uso della imbarcazione, o comunque almeno entro giugno?

B E R T O L I . Si, è giusto, spostiamo il periodo a fine giugno.

R O D A . Questa è una pennellata — mi sia consentito di chiamare così il mio intervento — che sta a testimoniare come si tratti anche in questo caso di provvedimenti di legge raffazzonati, senza alcuna aderenza alla pratica attuazione.

P R E S I D E N T E . Questo davvero non si può dire. Nessuno è perfetto, ma tutti cerchiamo di portare il nostro contributo a una migliore legislazione.

D E L U C A , *relatore.* Si può stabilire che la tassa sia da corrispondersi nel momento in cui si utilizza la patente stessa.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ma c'è il problema della organizzazione degli uffici.

S P A G N O L L I . E comunque, allora, occorrerebbe introdurre anche il criterio della proporzionalità nel tempo.

R O D A . Questo no, in definitiva si tratta di una tassa di lieve entità, 2.000 lire annue.

D E L U C A , *relatore.* Lo scopo da raggiungere è di evitare che vi siano conseguenze se ci si dimentica di pagare la tassa entro febbraio.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Si potrebbe benissimo spostare la data da febbraio a giugno.

B E R T O L I . Desidero manifestare alcune osservazioni, specialmente in ordine al n. 56. Sono d'accordo con il senatore Roda che si debba introdurre un criterio di gradualità, perchè non è logico che si debba corrispondere la medesima tassa per imbarcazioni di 5 o di 500 tonnellate.

Vi sono poi altre disposizioni che mi persuadono poco. Per esempio quella del permesso di pesca, la cui validità è fissata in 3 anni, la qual cosa significa che ogni triennio si deve pagare la tassa annuale di 2.000 lire nonchè quella di rilascio di 5.000 lire. Tutto ciò mi sembra eccessivo, specie se si tiene conto che si deve ugualmente rinnovare l'intero pagamento solo che si modifichi il numero o il nome della nave, la residenza dell'armatore; addirittura si arriva a non contemplare il rilascio di duplicati in caso

di smarrimento o distruzione del permesso. Posso capire questa eccessiva fiscalità per grosse imbarcazioni o per armatori di più barche, ma che per un piccolo proprietario si arrivi a esigere il pagamento *ex novo* delle tasse solo perchè ha cambiato nome o addirittura colore alla barca, no. E non capisco perchè, dimostrando che il documento smarrito era in ordine con i pagamenti, non si debba poterne ottenere un duplicato.

D E L U C A , *relatore*. È che si vuol evitare la possibilità di usare mezzi diversi con un unico permesso.

B E R T O L I . Ma i documenti di una nave devono essere a bordo di essa. E poi è il caso di introdurre una certa gradualità nel pagamento della tassa lorda, cominciando col portare l'esenzione dalle 5 alle 10 tonnellate.

D E L U C A , *relatore*. Ritengo che la drasticità fiscale sia da addebitare ai Capitani di porto. Per quanto riguarda l'aumento del limite di esenzione, mi pare che una imbarcazione da 5 tonnellate sia già consistente.

R U G G E R I . No, si tratta di imbarcazioni con motore da 25-30 HP. Comunque, questa tassa è relativa a una licenza al pescatore o alla barca? In altri termini, ogni barca deve pagare la tassa oppure il pagamento è riferito all'armatore, cosicchè pagherebbero la stessa cifra i proprietari di una barca e quelli di più barche? Normalmente la licenza segue l'armatore, non la barca, cioè non si trova a bordo della imbarcazione, perchè non si tratta di licenza di navigabilità, la quale viene rilasciata dalla Capitaneria di porto, ma di permesso rilasciato all'armatore.

C E N I N I . Se il permesso di licenza deve contenere il nome e le caratteristiche della nave, è evidente che riguarda la nave stessa.

R O D A . Sì, giusto, leggendo le note ci siamo persuasi che è un permesso rilasciato all'oggetto; tuttavia tale oggetto può andare da 5 a 500 tonnellate.

B E R T O L I . Io eliminerei la residenza dalle caratteristiche che possono determinare la corresponsione di una nuova tassa di rilascio.

P R E S I D E N T E . Nome e residenza dell'armatore sono abbinati.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Più che di « residenza » nel senso comune della parola si dovrebbe parlare di residenza come Capitaneria di porto. Il trasferimento dall'una all'altra, comportando cambiamento di uffici, dovrebbe comportare rinnovo della tassa di rilascio.

S P A G N O L L I . Io penso che arrivati a questo punto dubbi veramente sostanziali sussistono solamente sul criterio proporzionale di gradualità. Comunque sarebbe il caso di riepilogare le varie proposte così da consentire al rappresentante del Governo di raccoglierle e potervi meditare sopra, perchè credo non possano essere accolte di primo acchito, in quantochè, è superfluo sottolinearlo, le norme proposteci devono essere state lungamente meditate dagli uffici competenti.

B E R T O L I . Per quanto mi riguarda, penso che sia da esaminare anzitutto la gradualità, il frazionamento; quindi l'opportunità di aumentare il tonnellaggio esente da tassa; poi eliminare la residenza dell'armatore dagli elementi che possono portare all'obbligo del pagamento *ex novo* della tassa di rilascio dei permessi di pesca, quindi eliminare la validità triennale. Infine va esaminata e riveduta la questione dei duplicati.

R U G G E R I . Non capisco nemmeno io perchè si debba specificare nome e residenza dell'armatore se la tassa è relativa all'oggetto.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi è un rapporto diretto tra l'oggetto e la persona. Che danno comporta la enunciazione di tali dati?

R U G G E R I . Il motivo è che se l'armatore da Pescara va ad abitare ad Ortona, la barca rimane sempre nello stesso compartimento marittimo, mentre si modifica la residenza dell'armatore: e perchè mai per questo solo motivo si dovrebbe pagare di nuovo la tassa di rilascio per un oggetto rimasto inalterato?

C E N I N I . È soltanto la questione del cambiamento di residenza da esaminare meglio.

B E R T O L I . Che nel documento di licenza siano specificati tutti i dati elencati, niente di male; occorre invece studiare meglio quali sono gli elementi che obiettivamente possano comportare il rinnovo della tassa di rilascio.

R U G G E R I . Può accadere, ad esempio, che dopo un certo periodo di tempo, 5-6 anni, debba essere cambiato il motore e che al posto di quello da 100 HP se ne innesti uno da 105 o 108 HP per il semplice motivo che le fabbriche hanno ritenuto di costruirlo con tali caratteristiche. Perche si dovrebbe pagare di nuovo la tassa di rilascio se la barca è sempre quella? E poi perchè non introdurre il giusto criterio di una graduazione di tassa a seconda dei cavalli-asse? Le classi potrebbero essere le seguenti: esenzione fino a 30 HP, che corrispondono pres's a poco ad una barca da 5 tonnellate; quindi tassa per cavalli-asse da 30-50; da 50-80; 80-120; 120-180; infine oltre 180.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi permetto di dissentire. Io sarei d'accordo per il criterio del tonnellaggio, che è un criterio univoco, non suscettibile dunque di modificazioni o di errate interpretazioni, mentre il criterio suggerito dal senatore Ruggeri può essere suscettibile di variabilità.

Si dovrebbe stabilire un minimo di tonnellate, poniamo di cinque o sei tonnellate, e un minimo di cavalli-asse entro il quale non si paga una tassa in rapporto al tonnellaggio.

S P A G N O L L I . Faccio osservare che sarebbe opportuno formulare delle proposte precise sulle quali si possa eventualmente discutere.

Richiamo l'attenzione dei colleghi su quanto è scritto al n. 56 dell'articolo 1, sotto la voce « Indicazione degli atti soggetti a tassa »: « Permesso rilasciato dalla Capitaneria di porto ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, sostituito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, n. 747, a cittadini italiani proprietari, armatori o pescatori ed a società per la pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico ausiliario della vela ». Secondo questa dizione si dovrebbe intendere che il mezzo a motore meccanico non ausiliario della vela o non a vapore sarebbe esente dalla tassa.

Bisognerebbe, a mio avviso, modificare anche questo punto.

R O D A . Osservo anche che non vi è ragione per il frazionamento di alcune tasse. Al n. 159, ad esempio, relativo all'autorizzazione per l'occupazione di spazi sulle strade, anzichè partire da una tassa di 100 lire per l'autorizzazione che ha la durata di un giorno, sarebbe più opportuno iniziare almeno dalla tassa di 200 lire per l'autorizzazione che ha la durata di un mese, o da quella di 500 per la durata di un semestre.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidererei che le varie proposte venissero formulate per iscritto, in modo che io possa esaminare la questione in base a dei dati più precisi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta, per dar modo al rappresentante del Governo di esaminare le varie proposte emerse dalla discussione.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari